

A.A. 2025/2026

BANDO UNICO PER I BENEFICI REGIONALI

Progetto co finanziato, nell'ambito del PNRR, dall'Unione Europea, iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università" della Missione 4 Componente 1 e nell'ambito del PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021-2027, priorità 4 - Giovani.

SCADENZARIO

Gli studenti che intendono chiedere i benefici devono compilare la domanda online, che sarà resa disponibile sul sito www.ardis.fvg.it indicativamente a partire dal 15 luglio 2025, e inviarla **entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del giorno di scadenza indicato nella tabella**, con le modalità dell'art. 6. Il sistema elettronico dei servizi online di ARDiS certifica la data e l'ora esatta dell'invio della domanda online. I termini sono **perentori**: la compilazione oltre il termine **comporta l'esclusione della domanda**.

	Beneficio	Scadenza compilazione domanda online	Pubblicazione graduatorie provvisorie (data indicativa)
Posto alloggio	Anni successivi	martedì 29 luglio 2025	venerdì 8 agosto 2025
	Matricole	mercoledì 27 agosto 2025	martedì 16 settembre 2025
	Studenti con il solo requisito di iscrizione (solo sede di Gemona del Friuli)	mercoledì 10 settembre 2025	venerdì 26 settembre 2025
Borsa di studio		giovedì 18 settembre 2025	venerdì 31 ottobre 2025
Contributo alloggio sostitutivo (in assenza di alloggi disponibili)		martedì 21 ottobre 2025	giovedì 12 marzo 2026
Contributo alloggio sostitutivo (sedi di Portogruaro, Bolzano, Conegliano e Verona)		martedì 21 ottobre 2025	venerdì 27 febbraio 2026
Contributi per la mobilità internazionale		6 aprile 2026	18 maggio 2026
Comunicazione dati del contratto a titolo oneroso per ricevere la prima rata della borsa di studio da fuori sede		martedì 21 ottobre 2025	-

Sommario

Articolo 1 – Benefici a concorso	4
Articolo 2 – Destinatari dei benefici.....	4
Articolo 3 – Durata di ammissibilità ai benefici.....	5
Articolo 4 – Requisiti per l'ammissione ai benefici	6
Articolo 5 – Studenti con disabilità (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%)	11
Articolo 6 – Modalità di presentazione della domanda	13
Articolo 7 – Procedure per la formazione delle graduatorie	15
Articolo 8 – Pubblicazione delle graduatorie	16
Articolo 9 – Istanze di riesame	16
Articolo 10 – Accertamenti sulle condizioni di merito ed economiche e sanzioni	17
Articolo 11 – Decadenza ed esclusione dai benefici.....	17
Articolo 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation).....	18
Articolo 13 – Normativa di riferimento.....	19
Articolo 14 – Fondi destinati alla concessione di borse di studio	20
BORSE DI STUDIO	
Articolo 15 – Termine e modalità di presentazione della domanda	21
Articolo 16 – Status degli studenti: in sede, pendolare e fuori sede	21
Articolo 17 – Importi	23
Articolo 18 – Esonero dalle tasse universitarie.....	25
Articolo 19 – Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	25
Articolo 20 – Riserve di assegnazione.....	25
Articolo 21 – Studenti iscritti alla Scuola Superiore di Udine o al Collegio Fonda.....	26
Articolo 22 – Graduatorie	26
Articolo 23 – Pagamento.....	27
Articolo 24 – Limite di cumulo	29
Articolo 25 – Revoca	29
Articolo 26 – Studenti con disabilità (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%)	30
POSTI ALLOGGIO	
Articolo 27 – Posti alloggio a concorso	33
Articolo 28 – Requisiti specifici.....	36
Articolo 29 – Modalità di assegnazione	36
Articolo 30 – Date indicative di ammissione per gli studenti con i requisiti di reddito e merito	37
Articolo 31 – Graduatorie.....	37
Articolo 32 – Ammissioni.....	39
Articolo 33 – Rinunce	40
Articolo 34 – Chiusura delle Case dello Studente.....	41
Articolo 35 – Cauzione	41
Articolo 36 – Rette alloggio	42
Articolo 37 – Revoca e decadenza dal posto alloggio.....	42
Articolo 38 – Studenti con requisito di sola iscrizione.....	43

Articolo 39 - Modalità di pagamento della cauzione e della retta alloggio	44
CONTRIBUTO ALLOGGIO SOSTITUTIVO	
Articolo 40 – Contributi a concorso.....	45
Articolo 41 - Graduatorie.....	45
Articolo 42 - Pagamento.....	45
Articolo 43 - Revoca	46
CONTRIBUTO ALLOGGIO PER LE SEDI DI PORTOGRUARO, BOLZANO, CONEGLIANO E VERONA	
Articolo 44 – Termine e modalità di presentazione della domanda	47
Articolo 45 – Contributi a concorso.....	47
Articolo 46 – Requisiti specifici.....	47
Articolo 47 - Graduatorie.....	48
Articolo 48 - Pagamento.....	48
Articolo 49 - Revoca	49
CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE	
Articolo 50 – Termine e modalità di presentazione della domanda	50
Articolo 51 – Contributi a concorso.....	50
Articolo 52 – Requisiti specifici.....	50
Articolo 53 – Graduatorie.....	51
Articolo 54 – Pagamento.....	51
Articolo 55 - Revoca	52
ALLEGATI	
Allegato 1 - Status degli studenti in sede, pendolare e fuori sede	53
Allegato 2 - Decreto Ministeriale n. 166 del 03/03/2025 Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2025/2026	56
Contatti – Sede di Trieste.....	57
Contatti – Sede di Udine	57

Articolo 1 – Benefici a concorso

I benefici messi a concorso dall'Agenzia regionale sono:

- Borse di studio;
- Posti alloggio;
- Contributi alloggio sostitutivi;
- Contributi alloggio sostitutivi per le sedi di Portogruaro, Bolzano, Conegliano e Verona;
- Contributi per la mobilità internazionale.

Articolo 2 – Destinatari dei benefici

Sono destinatari dei benefici:

- **studenti delle Università** degli Studi di Trieste e di Udine iscritti per l'a.a. 2025/2026 a corsi di:
 - laurea triennale,
 - laurea magistrale,
 - laurea magistrale a ciclo unico,
 - specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica attivati in base alla normativa vigente in materia,
 - dottorato di ricerca, che non beneficino della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224;
- **studenti delle Università** degli Studi di Trieste e di Udine, di cui al DM 30 maggio 2025, n. 418, iscritti per l'a.a. 2025/2026:
 - al semestre "filtro" dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico appartenenti a una delle classi LM-41, LM-42, LM-46;
 - al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico appartenenti a una delle classi LM-41, LM-42, LM-46 o al secondo semestre dei "corsi affini";

Per gli studenti iscritti all'Università di Trieste e di Udine per il secondo semestre, provenienti da atenei fuori regione presso i quali hanno frequentato il semestre filtro, verrà pubblicato apposito avviso per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio ed eventuale contributo alloggio sostitutivo, indicativamente entro il mese di gennaio 2026 e comunque successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'art. 7 del DM 30 maggio 2025, n. 418.

- **studenti dei Conservatori** di Musica "G. Tartini" di Trieste e "J. Tomadini" di Udine iscritti per l'a.a. 2025/2026 a:
 - corsi del Triennio superiore di I livello,
 - corsi del Biennio specialistico di II livello;
- studenti iscritti per l'a.a. 2025/2026 al diploma accademico di primo e secondo livello in "Graphic Design per l'impresa" e al diploma di primo livello in "Pittura" ed "Architettura d'interni e design" dell'**Accademia di Belle Arti** "G.B. Tiepolo" di Udine;
- studenti iscritti per l'a.a. 2025/2026 ad anni successivi al primo dei corsi ITS Academy, con riferimento al **solo beneficio alloggio**;
- **studenti laureandi** iscritti regolarmente all'ultimo anno di corso regolare nell'a.a. 2024/2025 che conseguano il titolo di studio entro le sessioni del medesimo anno accademico, in data successiva al 18 settembre 2025.

Non possono accedere ai benefici messi a concorso gli studenti iscritti a corsi singoli, a percorsi finalizzati all'accesso ai concorsi per l'insegnamento, a corsi di perfezionamento, a corsi di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e a master.

Articolo 3 – Durata di ammissibilità ai benefici

I benefici messi a concorso vengono concessi per il **conseguimento per la prima volta del titolo per ciascun livello di laurea** e, con riferimento agli ITS Academy, **del titolo per ciascun livello di diploma**. Non possono, quindi, accedere ai benefici gli studenti già in possesso di un titolo di studio, conseguito in Italia o all'estero, di livello pari o superiore. Il livello del titolo di studio viene determinato dalle Università, dai Conservatori, dall'Accademia di Belle Arti e dagli ITS Academy.

L'anzianità universitaria viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione al sistema universitario, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso, ad esclusione degli studenti con disabilità come definiti dal successivo articolo 5, per i quali risulta possibile rinunciare agli studi per un massimo di tre volte.

Lo status di "matricola" non può essere riconosciuto agli studenti iscritti al primo anno, nell'anno accademico 2025/2026, che abbiano rinunciato agli studi in anni diversi dal primo anno nelle carriere pregresse o che abbiano chiesto il riconoscimento di crediti.

L'anzianità universitaria decorre dall'anno di prima immatricolazione al sistema universitario anche nel caso di iscrizione a corsi di laurea triennale del nuovo ordinamento per studenti già in possesso di un diploma triennale del vecchio ordinamento (precedente alla riforma del 1999).

L'anzianità universitaria viene azzerata, per una sola volta, in caso di rinuncia agli studi avvenuta nel corso del primo anno, senza riconoscimento di esami (crediti universitari) derivanti dalla carriera pregressa.

In caso di rinnovata immatricolazione in seguito ad un'unica rinuncia al primo anno, senza riconoscimento di crediti, lo studente viene nuovamente considerato iscritto al primo anno regolare.

In caso di **trasferimento** da un'altra Università, in caso di richiesta di **riconoscimento dei crediti** o di iscrizione con **abbreviazione di carriera**, l'anzianità universitaria viene calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione all'Università o ad altro Ente analogo di provenienza.

Nel caso di iscrizione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza con **abbreviazione di carriera**, perché in possesso del titolo di laurea triennale in "Comunicazione interlinguistica applicata alle professioni giuridiche" e in "Diritto per le imprese e le istituzioni", dall'anzianità universitaria viene decurtato un anno.

Nel caso di iscrizione a **corsi ad accesso programmato a seguito di un passaggio di corso**, rinuncia o trasferimento da altro ateneo, avvenuti al termine del primo anno di corso, tale anno non viene preso in considerazione ai fini del calcolo dell'anzianità.

Nel caso di riconoscimento da parte dell'Università di crediti formativi derivanti dalla carriera precedente svolta presso gli ITS Academy l'anzianità universitaria decorre dal primo anno di iscrizione agli ITS Academy.

Ai fini del computo dell'anzianità universitaria rilevano gli anni di iscrizione ai master per i quali sia stato richiesto il riconoscimento di crediti.

Sono esclusi dal computo dell'anzianità universitaria gli anni di iscrizione a corsi singoli per i quali **non** sia stato richiesto il riconoscimento dei crediti ottenuti durante detti corsi ovvero **non** siano stati dichiarati ai fini del raggiungimento del requisito di merito nella domanda online, nonché gli anni di interruzione universitaria come specificati all'articolo 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 68/2012.

In caso di decadenza, previa verifica con l'Ateneo competente, vengono comunque computati nel calcolo dell'anzianità universitaria gli anni di effettiva iscrizione. La decadenza avvenuta dopo un solo anno di iscrizione, senza riconoscimento di crediti, non rileva ai fini del calcolo dell'anzianità universitaria.

3.1 Studenti iscritti a corsi di studio dell'Università, del Conservatorio e dell'Accademia di Belle Arti

Gli studenti possono accedere ai benefici **fino al primo anno fuori corso (ulteriore semestre)**, nei modi di seguito indicati:

Laurea triennale Triennio superiore di I livello del Conservatorio/Accademia	I benefici vengono attribuiti per sette semestri dall'anno di prima immatricolazione, otto semestri per il servizio alloggio .
--	--

Laurea magistrale Biennio specialistico di II livello del Conservatorio	I benefici vengono attribuiti per cinque semestri dall'anno di prima immatricolazione al corso di laurea magistrale, sei semestri per il servizio alloggio .
Laurea magistrale a ciclo unico	I benefici vengono rapportati ad un periodo che tenga conto della durata normale del corso di studio più un semestre dall'anno di prima immatricolazione, più due semestri per il servizio alloggio .

L'importo della borsa di studio per i laureandi e per gli studenti iscritti al primo anno fuori corso è dimezzato.

3.1.1 Studenti laureandi alla triennale che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea magistrale

Gli studenti che si laureano ad un corso di studi triennale entro l'ultima sessione di laurea dell'a.a. 2024/2025 e che si iscrivono al primo anno della laurea magistrale per l'a.a. 2025/2026 entro i termini fissati dalle Università e dai Conservatori, **devono compilare obbligatoriamente la domanda per i benefici come matricole di magistrale**.

3.1.2 Studenti laureandi che non riescono a conseguire il titolo o che comunque non si iscrivono al primo anno di laurea magistrale

Gli studenti che hanno presentato domanda, dichiarando l'intenzione di laurearsi entro una sessione dell'a.a. 2024/2025, e non riescono a conseguire il titolo o, se hanno presentato domanda come iscritti al primo anno di laurea magistrale, non si iscrivono a tale corso, devono comunicarlo tempestivamente e comunque entro il 30 aprile 2026 inviando una email a: info.trieste@ardis.fvg.it o info.udine@ardis.fvg.it. In tal caso manterranno il beneficio solo se in possesso dei requisiti di iscrizione e di merito previsti per l'a.a. 2025/2026 per gli studenti iscritti ad anni successivi.

3.2 Studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica attivati in base alla normativa vigente in materia e ai corsi di dottorato di ricerca, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, possono accedere ai benefici per un **periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici**, a partire dall'anno accademico di prima iscrizione. Non sono previsti benefici per anni accademici eccedenti rispetto alla durata legale del corso.

Articolo 4 – Requisiti per l'ammissione ai benefici

Per ottenere i benefici gli studenti devono essere in possesso dei requisiti di **iscrizione, merito, reddito e patrimonio** e degli eventuali ulteriori requisiti specifici previsti per ogni singolo beneficio come definiti dal presente bando.

4.1 Requisiti di iscrizione

Per presentare la domanda di benefici non è necessaria la preventiva iscrizione alle Università, ai Conservatori, all'Accademia e agli ITS Academy; l'iscrizione deve però avvenire **entro i termini di iscrizione** previsti dalle singole Istituzioni.

Gli studenti che sono iscritti contemporaneamente a più corsi di laurea devono darne comunicazione entro il 30 marzo 2026 ad ARDIS via email all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it indicando, per ciascun corso di laurea,

l'Ateneo, l'anno di immatricolazione e il merito. ARDIS provvederà ad effettuare i dovuti controlli al fine dell'eventuale incremento del 20% dell'importo della borsa di studio.

Per gli studenti che chiedono i benefici per **l'ulteriore semestre (laureandi)**, il requisito di iscrizione si intende soddisfatto se sono stati iscritti regolarmente all'ultimo anno di corso nell'a.a. 2024/2025 e conseguono il titolo entro la sessione straordinaria dello stesso anno accademico oppure se si iscrivono al primo anno fuori corso all'a.a. 2025/2026 entro i termini previsti da ciascuna istituzione.

I laureandi **non** possono ottenere la borsa di studio se:

- conseguono il titolo prima del **18 settembre 2025**
- conseguono il titolo di laurea in una sessione dell'a.a. 2024/2025 e proseguono gli studi per l'a.a. 2025/2026 presso un Ateneo, un Conservatorio o una Istituzione **al di fuori** della regione Friuli Venezia Giulia (ad eccezione dei Master).

4.2 Requisiti di merito

Il merito per gli studenti è calcolato in base ai crediti formativi universitari (CFU) regolarmente registrati o riconosciuti. Per i corsi dei Conservatori e dell'Accademia leggasi crediti formativi accademici (CFA) anziché CFU.

Per gli studenti iscritti agli ITS Academy il requisito di merito è identificato con il superamento con esito positivo degli esami intermedi dei moduli svolti e conclusi.

Non sono considerati validi ai fini del merito e quindi non vengono presi in considerazione i crediti:

- **acquisiti prima dell'iscrizione al proprio corso di studi.** Fanno eccezione i casi di riconoscimento di crediti derivanti da trasferimento da altro Ateneo o da passaggio di corso di laurea o da abbreviazione di carriera, ferma restando la valutazione del cumulo di anni di iscrizione universitaria;
- **derivanti da atti di carriera sostenuti per colmare debiti formativi** da carriere precedenti;
- **derivanti da atti di carriera relativi a corsi singoli** per i quali non sia stato richiesto il riconoscimento dei crediti ottenuti durante detti corsi oppure, ancorché riconosciuti, non siano stati dichiarati ai fini del raggiungimento del requisito di merito nella domanda online;
- **derivanti da atti di carriera relativi ad attività didattiche sovranumerarie.** Si precisa che anche nel caso di immatricolazione ad una laurea magistrale con riconoscimento di esami sovranumerari derivanti dalla laurea triennale, tali crediti non verranno conteggiati al fine del conseguimento dei 20 crediti quale requisito minimo di merito richiesto agli studenti del primo anno per l'erogazione del saldo della borsa di studio;
- **derivanti da moduli di esami integrati**, i quali non vengono regolarmente registrati in carriera sul sistema Esse3 fino al completamento dell'esame integrato.

ARDIS si riserva, comunque, di verificare situazioni particolari inerenti ai procedimenti amministrativi relativi alla carriera universitaria degli studenti.

4.2.1 Studenti iscritti al primo anno

Gli studenti che **si iscrivono per la prima volta al primo anno** dei corsi, al momento della presentazione della domanda online, non necessitano di alcun requisito di merito per l'inserimento nella graduatoria dei benefici in qualità di idoneo e beneficiario.

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tali corsi ottengono l'erogazione della prima rata della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica e al requisito di iscrizione di cui al presente bando.

I requisiti di merito sono valutati in itinere, ai fini del mantenimento dell'idoneità e dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio.

Ai fini del raggiungimento dei crediti necessari per il pagamento della borsa di studio non sono considerati validi i crediti eventualmente riconosciuti a seguito di rinuncia, passaggio o trasferimento e non può essere utilizzato il bonus di cui al paragrafo 4.2.3.

Il mancato conseguimento dei crediti previsti entro il 30 novembre 2026 comporta la revoca della borsa di studio e degli altri benefici in denaro (art. 25) con obbligo di restituzione di quanto percepito.

4.2.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Per gli studenti iscritti agli ITS Academy il requisito di merito è identificato con il superamento, entro il 10 agosto 2025, con esito positivo degli esami intermedi dei moduli svolti e conclusi. Il possesso di tale requisito viene comunicato dagli ITS Academy ad ARDIS.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, per accedere ai benefici, devono essere in possesso del seguente **requisito di merito entro il 10 agosto 2025:**

A.A. di prima immatricolazione	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	Ulteriore semestre
Anno di iscrizione nell'a.a. 2025/2026	2°	3°	4°	5°	6°	
	Numero crediti complessivi da acquisire a partire dall'anno di prima immatricolazione					
Laurea triennale Triennio superiore di I livello (Conservatorio)	25 crediti	80 crediti	-	-	-	135 crediti
Laurea magistrale * Biennio specialistico di II livello (Conservatorio) *	30* crediti	-	-	-	-	80* crediti
Laurea magistrale a ciclo unico	25 crediti	80 crediti	135 crediti	190 crediti	245 crediti	+55** crediti

* I crediti indicati per la laurea magistrale e per il biennio specialistico di II livello si intendono acquisiti dagli studenti nel solo percorso magistrale o specialistico.

** Da sommare all'ultimo anno di corso.

Attenzione: in caso di rinunce/trasferimenti/passaggi di corso con riconoscimento di crediti l'anzianità universitaria incide sul requisito di merito.

I crediti, indicati nella tabella, devono essere regolarmente registrati sul sistema Esse3 o nei database dei Conservatori e dell'Accademia **con data di superamento dei relativi esami non successiva al 10 agosto 2025.**

Gli studenti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, nella domanda online il numero di crediti che risultano regolarmente registrati in carriera (sul sistema Esse3 delle Università o nel database dei Conservatori), escludendo i crediti non validi ai fini del raggiungimento del requisito di merito.

Per i corsi di studio la cui organizzazione preveda **annualità con un numero di crediti conseguibili inferiore a 60**, come comunicato dagli atenei di Trieste e di Udine, i requisiti di merito standard sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili, che verranno opportunamente indicati sul sito www.ardis.fvg.it

4.2.3 Bonus

Gli studenti **iscritti ad anni successivi al primo** maturano, in base all'anno di corso frequentato, un bonus in crediti che può essere utilizzato per il **conseguimento del requisito minimo di merito**, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti.

Il bonus viene maturato come segue:

- **fino a 5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il **secondo anno accademico**;
- **fino a 12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il **terzo anno accademico**;
- **fino a 15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli **anni accademici seguenti**.

L'**attivazione** del bonus avviene:

- a. su richiesta del richiedente in **domanda online**;
- b. **d'ufficio** se i bonus sono necessari al raggiungimento del requisito minimo di merito.

La verifica degli effettivi crediti bonus a disposizione viene fatta d'ufficio. Gli studenti possono verificare l'utilizzo del bonus, accedendo alla propria area riservata online dello "Sportello studente", nelle graduatorie dei benefici richiesti.

Il bonus può essere attivato una sola volta e non è cumulabile. Il bonus in crediti è riferito all'intera carriera universitaria e non si azzerà al termine del singolo ciclo di studio. La quota del bonus maturata ma non utilizzata, rimane disponibile per gli anni accademici seguenti.

Gli studenti che hanno beneficiato del bonus negli anni accademici precedenti all'a.a. 2025/2026 possono utilizzare esclusivamente la quota inutilizzata del bonus stesso. I crediti bonus, eventualmente richiesti negli anni accademici precedenti all'a.a. 2025/2026, non vengono conteggiati ai fini del raggiungimento del requisito minimo di merito previsto dal presente bando.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale o al biennio specialistico possono utilizzare solamente il bonus maturato e non fruito nel triennio precedente.

Eventuali punti bonus non utilizzati possono essere impiegati per raggiungere il requisito di merito previsto per l'ulteriore semestre.

Gli studenti devono dichiarare l'eventuale utilizzo di crediti bonus presso altre Università in carriere precedenti. ARDIS si riserva di effettuare una verifica a campione sulla veridicità delle informazioni dichiarate relativamente ai crediti bonus utilizzati nelle carriere precedenti, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I crediti bonus non possono essere utilizzati per raggiungere il requisito di merito del primo anno (sia di laurea triennale sia di laurea magistrale).

4.2.4 Studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica attivati in base alla normativa vigente in materia ed ai corsi di dottorato di ricerca che **non** beneficiano della borsa di studio delle Università di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle Università per la regolare iscrizione all'anno accademico in corso.

4.3 Requisiti di reddito e patrimonio

I benefici disciplinati dal presente bando rientrano nelle prestazioni sociali agevolate. Le condizioni economiche degli studenti sono individuate sulla base dell'**Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, relativo ai redditi del 2023 e alla situazione patrimoniale del 2023.

Nello specifico:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) **per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** non deve superare il limite di **€ 27.948,60**;
- l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE= ISP/scala di equivalenza) non deve superare il limite di **€ 60.757,87**.

Le predette **condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente**. Il richiedente quindi deve avere un **valore ISEE** per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, ed allo stesso tempo un **valore ISPE** per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario **non superiori alle soglie** sopra indicate.

ATTENZIONE

Le borse di studio erogate da ARDIS sono esenti dalla dichiarazione dei redditi, ma gli importi vanno riportati nell'ISEE. All'interno della propria area riservata in "Sportello studente", è disponibile la Certificazione Unica (CU) che attesta l'importo ottenuto da ARDIS come borsa di studio o altro contributo da dichiarare.

Gli studenti:

- a) comunitari e non comunitari, **residenti in Italia**, il cui nucleo familiare residente in Italia abbia prodotto redditi e possieda patrimoni in Italia e/o all'estero devono recarsi **presso un qualsiasi CAF** per presentare i documenti necessari all'ottenimento dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario relativa ai redditi del 2023 e alla situazione patrimoniale del 2023 e compilare la relativa DSU (Dichiarazione sostitutiva unica);
- b) comunitari e non comunitari, **residenti in Italia**, con nucleo familiare residente all'estero e/o con redditi e patrimoni prodotti o posseduti all'estero sono comunque tenuti a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dal presente bando. Per tale motivo devono recarsi **presso un qualsiasi CAF** per presentare i documenti necessari all'ottenimento dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario relativa ai redditi del 2023 e alla situazione patrimoniale del 2023 attestante redditi e patrimoni in Italia e successivamente rivolgersi **esclusivamente ai CAF convenzionati** per il rilascio dell'ISEE universitario parificato (Scheda dati per Indicatore parificato universitario). Il rilascio della documentazione è gratuito. Gli orari e gli indirizzi dei CAF convenzionati sono pubblicati sul sito www.ardis.fvg.it;
- c) comunitari e non comunitari, **non residenti in Italia**, il cui nucleo familiare risiede all'estero devono rivolgersi **esclusivamente ai CAF convenzionati** per il rilascio dell'ISEE universitario parificato (Scheda dati per Indicatore parificato universitario). Il rilascio della documentazione è gratuito. Gli indirizzi dei CAF convenzionati sono pubblicati sul sito www.ardis.fvg.it;
- d) **riconosciuti quali rifugiati politici** in Italia devono allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni; gli **studenti apolidi** devono allegare la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente posseduto in Italia;
- e) **provenienti dai Paesi in via di sviluppo** di cui al Decreto Ministeriale n. 166 del 03/03/2025 "Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2025/2026" ed elencati nell'allegato 2, devono presentare la **valutazione della condizione economica** effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti **che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale**.
Per gli studenti che si iscrivono al primo anno, tale certificazione può essere rilasciata da enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In tal caso l'ente di garanzia si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, come ad esempio le borse di studio.

Le informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) sono in parte auto dichiarate ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate. L'INPS rende disponibile l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della DSU.

Gli studenti devono inserire nella domanda **online il numero di protocollo INPS dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario** a loro riferita; sulla base di tale numero, ARDIS estrae in maniera automatizzata dalla banca dati INPS i dati relativi all'attestazione ISEE.

Entro il termine per la compilazione della domanda online di ciascun beneficio, gli studenti devono possedere il numero di protocollo dell'attestazione ISEE o il numero della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Gli studenti di cui alle precedenti lettere **b), c) ed e)** devono dichiarare di aver ottenuto l'ISEE universitario parificato entro i termini per la compilazione della domanda online per ciascun beneficio. I CAF convenzionati trasmetteranno i relativi tracciati informatici. Gli studenti interessati non devono inserire il numero di protocollo nella domanda online.

Ai fini della richiesta dei benefici di cui al presente bando **è valida solamente l'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario riferita allo studente richiedente. Non è valida l'attestazione con ISEE ordinario, anche se riferita allo studente richiedente.**

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato (residenti o non residenti in Italia) possono optare per la costituzione diversa del nucleo familiare per l'accesso ai benefici in applicazione dell'articolo 8, comma 4 del DPCM n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Dal giorno successivo a quello dell'inserimento del numero di protocollo ISEE nella domanda online completata, è possibile verificare, all'interno della propria area riservata in "Sportello studente", nella sezione "Redditi Inps Accertati", l'esito dell'estrazione automatizzata dalla banca dati INPS e, in caso di errori, rettificare autonomamente nella procedura online "Comunicazione dati ISEE" il predetto numero di protocollo ISEE, inserendone uno nuovo.

L'ISEE con annotazioni, difformità, omissioni comporta la sospensione della propria posizione in graduatoria.

Lo studente in possesso di un ISEE con annotazioni, difformità, omissioni deve richiedere una nuova DSU (dichiarazione sostitutiva unica) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025 e trasmetterne copia all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro e non oltre il 31 gennaio 2026 pena la decadenza dal beneficio.

In alternativa, entro 31 gennaio 2026, lo studente può presentare, pena la decadenza dal beneficio, una simulazione ISEE elaborata presso apposito CAF convenzionato con ARDIS.

ATTENZIONE

Lo studente che ha presentato domanda online viene escluso dal beneficio richiesto se entro il termine per la presentazione dell'**istanza di riesame**, previsto per ciascun beneficio, non risulti presso l'INPS o i CAF convenzionati un'attestazione ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario a lui riferita, relativa ai redditi e alla situazione patrimoniale del 2023.

Gli studenti in possesso di un **ISEE corrente**, anziché di un ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, devono trasmetterne copia esclusivamente all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro i termini previsti per la presentazione della domanda online di ciascun beneficio. Poiché l'ISEE corrente **ha validità di sei mesi**, tale attestazione viene considerata, purché valida alla data di presentazione della domanda per ciascun beneficio.

4.3.1 Condizione degli studenti indipendenti dalla famiglia di origine

Gli studenti vengono considerati indipendenti dalla famiglia di origine se possiedono entrambi i seguenti requisiti:

- **residenza** stabilita da almeno **due anni**, rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, risultante dall'evidenza anagrafica, fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine in alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare;
- **presenza di un'adeguata capacità di reddito** da almeno due anni, consistente in redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, non inferiore a **€ 9.000,00** annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In tal caso gli studenti possono presentare un ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario costituendo nucleo a sé.

Ai fini della quantificazione dell'importo della borsa di studio, per tali studenti viene riconosciuto lo stesso trattamento riservato agli studenti con lo status di **fuori sede**.

Articolo 5 - Studenti con disabilità (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66%)

Gli studenti con disabilità possono accedere ai benefici **fino al secondo anno fuori corso incluso (ulteriore semestre)** a partire dal primo anno di immatricolazione.

I dati relativi alla disabilità sono verificati presso le segreterie delle Università, dei Conservatori, dell'Accademia e degli ITS Academy.

5.1 Requisiti di iscrizione

I requisiti di iscrizione sono i medesimi previsti dall'art. 4.1.

5.2 Requisiti di merito

Le modalità di calcolo dei requisiti di merito sono i medesimi previsti all'art. 4.2.

Gli studenti con disabilità, che **si iscrivono per la prima volta al primo anno** dei corsi non necessitano del requisito di merito al momento della presentazione della domanda online, per l'inserimento nella graduatoria dei benefici in qualità di idoneo e beneficiario.

Tali studenti ottengono l'erogazione della prima rata della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica e di iscrizione di cui al presente bando. I requisiti di merito sono valutati in itinere ai fini del mantenimento dell'idoneità e dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio

Ai fini del raggiungimento dei crediti necessari per il pagamento della borsa di studio non sono considerati validi i crediti eventualmente riconosciuti a seguito di rinuncia agli studi, passaggio o trasferimento e non può essere utilizzato il bonus di cui al paragrafo 4.2.3.

Il mancato conseguimento dei crediti previsti entro il 30 novembre 2025 comporta la revoca della borsa di studio e degli altri benefici in denaro (art. 25) e la restituzione di quanto percepito.

I requisiti di merito **per gli studenti iscritti ad anni successivi** devono essere acquisiti **entro il 10 agosto 2025** e sono **ridotti del 30% rispetto a quelli indicati al precedente art. 4.2.2**, come specificato nella seguente tabella.

A.A. di prima iscrizione	24/25	23/24	22/23	21/22	20/21	1° fuori corso	ulteriore semestre
Anno di iscrizione nell'a.a. 2024/2025	2°	3°	4°	5°	6°		
	Numero crediti complessivi da acquisire a partire dall'anno di prima immatricolazione						
Laurea triennale Triennio superiore di I livello (Conservatorio/Accademia)	17 crediti	56 crediti	-	-	-	94 crediti	133 crediti
Laurea magistrale * Biennio specialistico di II livello (Conservatorio) *	21* crediti	-	-	-	-	56 crediti	94* crediti
Laurea magistrale a ciclo unico	17 crediti	56 crediti	94 crediti	133 crediti	171 crediti	209 crediti	+38** crediti

* i crediti indicati per la laurea magistrale e per il biennio di II livello si intendono acquisiti dagli studenti nel percorso magistrale o specialistico.

** da sommare all'ultimo anno di corso.

Attenzione: in caso di rinunce/trasferimenti/passaggi di corso con riconoscimento di crediti l'anzianità universitaria incide sul requisito di merito.

I crediti indicati nella tabella devono essere regolarmente registrati sul sistema Esse3 o nei database dei Conservatori ed Accademia **con data di superamento dei relativi esami non successiva al 10 agosto 2025.**

Agli studenti con disabilità si applicano le disposizioni dell'art. 4.2 in merito alla validità dei crediti e dell'art. 4.2.3 in merito all'utilizzo dei crediti bonus.

5.3 Requisiti di reddito e di patrimonio

I limiti di reddito, incrementati del 25% rispetto ai valori indicati al precedente art. 4.3, sono i seguenti:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni per il diritto universitario non superiore al limite di **€ 34.935,75**;
- l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE= ISP/scala di equivalenza) non superiore al limite di **€ 75.947,34**.

Per gli studenti con disabilità sono valide le altre disposizioni relative ai requisiti di reddito e patrimonio inserite all'art. 4.3.

5.4 Riserva posto alloggio

Sono riservati complessivamente 2 posti alloggio, uno per ogni sede operativa di ARDIS, a favore di studenti con disabilità motoria, ancorché con indicatori ISEE e ISPE superiori ai limiti indicati all'art. 5.3 ma in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 5.2. Gli studenti presenteranno domanda secondo le modalità previste all'art. 6. Nel caso il numero di domande superi il numero di posti riservati, verrà predisposta un'unica graduatoria ordinata in base al punteggio di reddito.

Articolo 6 - Modalità di presentazione della domanda

Gli studenti devono compilare la domanda esclusivamente online su www.ardis.fvg.it, a partire dalla data di attivazione che sarà pubblicata sul medesimo sito e inviarla **perentoriamente entro le ore 13.00** (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) **del giorno indicato nello scadenziario**. Il sistema elettronico certifica la data e l'ora esatta dell'invio della domanda.

Per compilare la domanda online gli studenti **devono identificarsi mediante SPID**, sistema pubblico di identità digitale www.spid.gov.it, mediante CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS esclusivamente per gli studenti comunitari.

Gli studenti non comunitari, in possesso esclusivamente di un documento di identità rilasciato dalle autorità del proprio Paese, e non residenti in Italia, e gli studenti minorenni (italiani e stranieri) devono identificarsi secondo le seguenti modalità:

- per la **sede di Trieste**, effettuando la **registrazione online sul sito Esse3** per gli studenti che si iscrivano all'Università di Trieste (le credenziali sono attive entro 24 ore dalla registrazione, in caso contrario gli studenti devono contattare la sede ARDIS di Trieste)
sul sito www.ardis.fvg.it per gli studenti che si iscrivano al Conservatorio e agli ITS Academy.
- per la **sede di Udine**, effettuando la **registrazione online sul sito www.ardis.fvg.it** (se non ancora immatricolati all'Università o se iscritti al Conservatorio, all'Accademia o agli ITS Academy) o utilizzando **le credenziali (matricola e password) fornite dall'Università degli studi di Udine**, se già immatricolati a tale ateneo.

La domanda online è unica: gli studenti che intendono chiedere più benefici devono **compilare la domanda una sola volta selezionando tutti i benefici d'interesse**.

La domanda online riferita a più benefici deve essere presentata perentoriamente entro la scadenza del primo termine previsto da questo bando in relazione ai benefici richiesti.

Gli studenti, entrati nell'area personale online, per compilare la domanda, devono:

- inserire o modificare i dati anagrafici e caricare la copia di un valido documento di identità;
- inserire o modificare le informazioni relative ad iscrizione, merito (numero crediti e media aritmetica dei voti degli esami registrati in carriera entro il 10 agosto 2025) e situazione economica;
- selezionare i benefici richiesti;
- controllare il riepilogo della domanda contenente i dati inseriti, che resteranno modificabili fino a quando la domanda online non viene inviata;
- **inviare la domanda online, mediante conferma dei dati inseriti; a seguito di tale invio i dati inseriti diventano definitivi.**

Si raccomanda estrema attenzione nella compilazione della domanda online perché i dati inseriti dagli studenti sono dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, quindi gli studenti sono responsabili della veridicità e completezza degli stessi.

La certezza dell'avvenuto invio della domanda si ha solo al ricevimento della email automatica di conferma che viene generata una volta completata la procedura online. Con la email saranno fornite allo studente le indicazioni in merito alla disponibilità del riepilogo della domanda online all'interno della propria area

dello "Sportello studente". **Lo studente è tenuto a verificare i dati del riepilogo e ad accertarsi di aver richiesto i benefici ai quali è interessato.**

Si precisa che la casella di posta elettronica dalla quale viene inviata la email di conferma non è abilitata a ricevere alcuna comunicazione.

In caso di mancata ricezione della email di conferma entro 24 ore dall'invio della domanda online, gli studenti devono immediatamente contattare il servizio di assistenza informatica assistenza.informatica@ardis.fvg.it.

Non sono considerate valide le domande presentate:

- oltre i termini indicati nello scadenziario;
- con modalità diverse da quelle previste nel presente bando.

ATTENZIONE

I file di log vengono conservati ed utilizzati per controllare gli accessi al sistema da parte degli studenti in caso di segnalazione di difficoltà o impossibilità a compilare la domanda online.

Rettifiche di dati inseriti possono essere richieste via email all'indirizzo info.trieste@ardis.fvg.it o info.udine@ardis.fvg.it entro il termine di presentazione della domanda online in relazione ai benefici richiesti.

Ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 7/2000, l'avvio del procedimento è pubblicato sul sito istituzionale di ARDIS www.ardis.fvg.it nella sezione dedicata al Bando unico, e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

6.1 Studenti non ancora immatricolati

Gli studenti che non hanno ancora completato l'immatricolazione all'Università, al Conservatorio all'Accademia o agli ITS Academy possono presentare **domanda online con riserva di iscrizione**, entro le scadenze previste dal bando. L'iscrizione deve avvenire in ogni caso entro i termini previsti dall'art. 4.1.

Lo studente che non perfeziona l'immatricolazione presso l'Università, Conservatorio e Accademia o l'iscrizione presso l'ITS Academy, deve darne comunicazione tempestiva via email all'indirizzo di posta elettronica: info.trieste@ardis.fvg.it o info.udine@ardis.fvg.it a seconda della sede nella quale aveva presentato la domanda online.

6.2 Studenti interateneo Udine-Trieste

Gli studenti iscritti a corsi di laurea interateneo tra Udine e Trieste devono presentare domanda online per i benefici alla sede ARDIS competente con riferimento alla **sede amministrativa del corso di laurea** (Università presso la quale lo studente paga le tasse) e devono indicare anche la sede didattica prevalente.

6.3 Studenti non comunitari - ulteriore documentazione

ARDIS verifica presso i database delle istituzioni universitarie di riferimento che gli studenti abbiano presentato alle medesime **copia del permesso di soggiorno oppure copia della ricevuta postale che attesta la richiesta** di rilascio o di rinnovo del permesso medesimo.

Ulteriore documentazione da caricare online (upload) nella sezione carica documenti dello "Sportello studente":

- **la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni** per gli studenti riconosciuti quali **rifugiati politici** in Italia;
- **la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile** per gli **studenti apolidi**;
- **la certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza** che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale per gli **studenti cittadini di Paesi in via di sviluppo** (elencati nell'allegato 2).

Il termine ultimo per il caricamento online (upload) di tale documentazione è quello previsto per presentare **istanza di riesame** alle rispettive graduatorie dei benefici.

6.4 Trasferimento della domanda da un altro Ente per il diritto allo studio

È ammesso il trasferimento della domanda di benefici da altro Ente erogatore di benefici per il diritto allo studio ad ARDIS, a condizione che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti dall'altro Ente. La domanda di trasferimento completa della scansione di quella precedentemente presentata all'altro Ente deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro i termini previsti per presentare istanza di riesame per ciascun beneficio.

6.5 Trasferimento della domanda tra le sedi dell'ARDIS

È ammesso il trasferimento della domanda di benefici da una sede operativa all'altra a condizione che la domanda sia stata presentata entro le scadenze previste per i singoli benefici. La domanda di trasferimento deve essere inviata, esclusivamente, all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it

Il trasferimento della domanda concernente il beneficio del posto alloggio deve pervenire entro il termine previsto per presentare istanza di riesame per tale beneficio.

Per gli altri benefici il trasferimento della domanda può essere richiesto entro il 30 aprile 2026.

Articolo 7 - Procedure per la formazione delle graduatorie

ARDIS predispone apposite graduatorie per la concessione dei singoli benefici. Il numero dei beneficiari è determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti ai singoli poli didattici o aree didattiche competenti rispetto al totale degli studenti idonei al concorso, tenuto conto delle riserve di assegnazione previste dal bando.

7.1 Studenti iscritti al primo anno

Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi le graduatorie vengono predisposte sulla base dell'indicatore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con l'assegnazione di un punteggio in ordine decrescente da un massimo di 1000 punti nel caso in cui l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia uguale a 0 euro ad un minimo di 0 punti nel caso in cui l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia pari alla soglia di riferimento. Il punteggio viene calcolato applicando la seguente formula:

$$PUNTEGGIO = \left[\frac{(SOGLIA DI RIFERIMENTO) - ISEEU}{SOGLIA DI RIFERIMENTO} \right] \times 1000$$

7.2 Studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica attivati in base alla normativa vigente in materia, per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, le graduatorie sono uniche per gli studenti iscritti al primo anno e ad anni successivi e vengono predisposte sulla base dell'indicatore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con l'assegnazione di un punteggio in ordine decrescente da un massimo di 1000 punti nel caso in cui l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia uguale a 0 euro ad un minimo di 0 punti nel caso in cui l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sia pari alla soglia di riferimento. Il punteggio viene calcolato applicando la seguente formula:

$$PUNTEGGIO = \left[\frac{(SOGLIA DI RIFERIMENTO) - ISEEU}{SOGLIA DI RIFERIMENTO} \right] \times 1000$$

7.3 Studenti iscritti ad anni successivi al primo

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a corsi attivati dopo la riforma di cui al DM 3 novembre 1999, n. 509, modificato dal DM 270/2004, le graduatorie di tutti i concorsi vengono predisposte sulla base del merito, in ordine decrescente di punteggio, partendo da un punteggio complessivo massimo attribuito al richiedente di 1000 punti.

Il punteggio viene calcolato applicando la seguente formula:

$\frac{\text{ann./cred. sostenuti} - \text{minimo ann./cred. richiesti}}{\text{ann./cred. piano} - \text{minimo ann./cred. richiesti}} \times 600 + \frac{\frac{\text{somma voti}}{\text{numero esami}} - 18}{30 - 18} \times 400$
--

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, l'arrotondamento avviene per difetto se il decimale è inferiore alla metà, per eccesso se il decimale è pari o superiore alla metà.

Agli studenti iscritti ai Conservatori e all'Accademia si applicano le stesse disposizioni, in quanto compatibili.

7.4 Parità di punteggio

Nel caso di studenti iscritti ad anni successivi al primo, a parità di punteggio (calcolato fino alla seconda cifra decimale), viene data precedenza a coloro che hanno una condizione economica meno favorevole.

Per gli studenti iscritti al primo anno di corso, a parità di punteggio, viene data precedenza agli studenti più giovani.

Articolo 8 - Pubblicazione delle graduatorie

ARDIS redige graduatorie provvisorie e definitive distinte per ciascun beneficio, scadenza e sede operativa, che vengono **pubblicate sul sito www.ardis.fvg.it** La pubblicazione vale come comunicazione agli studenti dell'esito del concorso.

Gli studenti vengono inseriti nelle graduatorie con il **codice utente**, e non con il nominativo, per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza/privacy. Il codice, assegnato a ciascuno studente dal software durante la compilazione della domanda online, è sempre reperibile all'interno della propria area riservata dello "Sportello studente" o sul file di riepilogo della domanda: il codice utente è formato dalle **ultime cinque cifre del codice "Domanda"**.

Gli studenti possono verificare l'esito delle graduatorie accedendo alla propria area riservata dello **"Sportello studente"**.

Le comunicazioni pubblicate in "Sportello studente", assolvono alla funzione di notifica a tutti gli effetti di legge. Nel corso dell'anno accademico ARDIS provvederà a pubblicare eventuali aggiornamenti delle graduatorie definitive tenuto conto delle rettifiche e delle rinunce presentate dagli studenti, dell'esito delle verifiche effettuate d'ufficio e di eventuali ulteriori risorse disponibili.

Pertanto, lo studente è tenuto a consultare periodicamente la propria area riservata.

Articolo 9 – Istanze di riesame

Eventuali istanze di riesame, aventi ad oggetto l'esito della graduatoria, devono essere presentate **perentoriamente** entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie o entro il termine che sarà indicato sul sito www.ardis.fvg.it

Con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, saranno comunicate le modalità di presentazione delle istanze di riesame.

Le istanze di riesame presentate fuori termine o con modalità diverse da quelle previste non saranno oggetto di valutazione.

Non saranno valutate le istanze di riesame che si riferiscono ad attestazioni ISEE relative a redditi e patrimoni diversi da quelli indicati al precedente articolo 4.3.

ARDIS si riserva in ogni caso la facoltà di effettuare modifiche d'ufficio, sulla base di fatti di cui venga a conoscenza, anche su segnalazione delle Università, dei Conservatori, dell'Accademia o degli ITS Academy.

L'esito delle istanze di riesame assume carattere definitivo con la pubblicazione delle graduatorie definitive. Contro la decisione di ARDIS, è possibile presentare ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

Articolo 10 - Accertamenti sulle condizioni di merito ed economiche e sanzioni

ARDIS provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti che risultano beneficiari o idonei, svolgendo le verifiche necessarie, anche mediante l'ausilio di professionisti del settore, avvalendosi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.

ARDIS procede allo scambio di informazioni con gli organi e le amministrazioni competenti.

Gli accertamenti sulle condizioni economiche vengono effettuati telematicamente con l'INPS e l'Agenzia delle Entrate.

Gli accertamenti sulle condizioni di merito vengono effettuati nel corso dell'anno accademico con le Università mediante il sistema Esse3 oppure con richiesta di conferma dei dati dichiarati alle segreterie dei Conservatori e dell'Accademia.

ATTENZIONE

Gli studenti sono invitati a verificare che gli esami sostenuti o i crediti maturati siano stati regolarmente registrati con **data non successiva al 10 agosto 2025** sul sistema Esse3.

Verranno effettuati controlli delle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti beneficiari come previsto anche nell'ambito del protocollo d'intesa con la Guardia di Finanza e relative linee guida.

In caso di **dichiarazioni non veritiere** si applicano, oltre alle **sanzioni previste** dall'ordinamento, quelle previste dal citato art. 10 decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 **consistenti nel pagamento di una somma d'importo triplo rispetto a quella percepita, perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.**

Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, **è revocato o rideterminato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente percepite o del costo forfettario del servizio mensa** impropriamente fruito.

Articolo 11 - Decadenza ed esclusione dai benefici

La decadenza dai benefici è prevista per gli studenti ai quali **non** sia stato erogato il beneficio in denaro o in servizi:

- iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea triennale, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Conservatori e dell'Accademia che entro il 30 novembre 2026 non abbiano conseguito almeno 20 crediti (ovvero almeno 9 crediti se studenti con disabilità di cui all'art. 5) che non abbiano percepito la prima rata;
- iscritti per la prima volta al primo anno di corsi con esami esclusivamente annuali che entro il 30 novembre 2026 non abbiano conseguito almeno 10 crediti che non abbiano percepito la prima rata;
- che risultino avere un'anzianità universitaria eccedente il periodo di ammissibilità ai benefici;
- che siano in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore, anche se conseguito all'estero;
- che si trasferiscano ad altra sede universitaria o rinuncino agli studi per l'a.a. 2025/2026 in data anteriore al 1° luglio 2026;
- che dichiarino o abbiano dichiarato il falso negli anni precedenti;
- che non si siano iscritti all'anno accademico o scolastico di riferimento entro i termini previsti dalle Università, dai Conservatori, dall'Accademia o dagli ITS Academy;
- iscritti a corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica attivati in base alla normativa vigente in materia, per un periodo superiore alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- iscritti a corsi di dottorato di ricerca, che non beneficino della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, per un periodo superiore alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- mancata regolarizzazione e trasmissione ad ARDIS dell'ISEE con annotazioni, difformità, omissioni entro il 31 gennaio 2026.

Sono inoltre esclusi dai benefici gli studenti che non abbiano chiuso la pratica online per la richiesta dei benefici in tutte le sue modalità e procedure, entro le scadenze previste.

Per il solo beneficio della borsa di studio sono esclusi gli studenti che siano beneficiari di altre borse di studio di importo superiore ad € 1.500,00 (v. art. 24 del presente bando).

Per non incorrere nella decadenza, gli studenti che si trovino in uno o più dei casi sopraindicati, devono prontamente comunicare all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it la rinuncia al beneficio assegnato e non erogato. ARDIS, in ogni caso, procede ad escludere dai benefici i richiedenti che si trovino in uno o più dei casi sopraindicati sulla base delle informazioni di cui viene a conoscenza.

La comunicazione di decadenza dai benefici è pubblicata sul sito istituzionale ARDIS; tale comunicazione assolve alla funzione di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia regionale per il diritto allo studio- ARDIS, rappresentata dal Direttore generale, con sede in salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste, tel: +39 040 3595326/ 328 email: direzione@ardis.fvg.it PEC: ardis@certregione.fvg.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: email: direzione@ardis.fvg.it - PEC: ardis@certregione.fvg.it

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Insiel S.p.A., con sede in via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste, tel: +39 040 3737111 email: privacy@insiel.it è il Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuato con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, e della conservazione degli stessi.

SUB RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il Sub responsabile del trattamento dei dati personali (nominato da Insiel S.p.A.) è In4matic, via Breventano 12, 27100 Pavia.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali (quali, a titolo esemplificativo, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo privato completo, numero di telefono, indirizzo email, dettagli del documento d'identità, situazione economica familiare, riferimenti bancari e di pagamento) è attuato senza ricorrere a processi decisionali automatizzati, tra cui la profilazione, ed è finalizzato alla corretta e completa esecuzione della procedura di concessione dei benefici di cui al presente Bando e allo svolgimento dei successivi controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, presentate a corredo delle istanze.

I dati di contatto comunicati (numero di telefono e indirizzo email) potranno altresì essere utilizzati per informazioni, comunicazioni e promozione di iniziative istituzionali di competenza di ARDIS, nell'ambito dei servizi resi a favore del diritto allo studio.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: la base giuridica del trattamento risiede nella legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 "Norme in materia di diritto allo studio universitario".

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI: il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il Titolare conserva i dati personali comunicati per un tempo non superiore a 10 anni, fatti salvi ulteriori obblighi di legge.

DESTINATARI DEI DATI: i dati personali sono resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, del Responsabile e del Sub responsabile secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Le persone che trattano i dati degli utenti sono vincolate, oltre che al rispetto delle norme di settore sulla privacy, al segreto d'ufficio. Il Titolare comunica, a richiesta, i dati personali ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è dovuta per l'espletamento delle finalità istituzionali di ARDIS. Senza necessità del consenso ARDIS ha diritto di ricevere i dati personali da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali di ARDIS. I dati personali possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge.

TRASFERIMENTO DEI DATI: non è previsto il trasferimento dei dati all'estero.

CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della concessione ed erogazione dei benefici di cui al presente Bando.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO: l'interessato gode dei diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; l'interessato gode inoltre del diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. In qualsiasi momento l'interessato può esercitare i propri diritti scrivendo al Titolare del trattamento:

- a) via email all'indirizzo direzione@ardis.fvg.it
- b) via pec all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it

Articolo 13 - Normativa di riferimento

Il presente bando è regolato nel rispetto dei principi e delle disposizioni che disciplinano il diritto allo studio universitario, a livello nazionale e regionale, nonché nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare:

- decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio" e s.m.i.;
- legge n. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i.;
- DPCM 09.04.2001 "Uniformità di trattamento sugli studi universitari", per la parte ancora applicabile;
- legge regionale n. 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- DPR n. 87 del 15 marzo 2010 di emanazione del "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali" e s.m.i.;
- legge n. 99/2022 "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore" e s.m.i.;
- legge regionale n. 21/2014 "Norme in materia di diritto allo studio universitario" e s.m.i.;
- legge regionale n. 24/2020 "Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 30 marzo 2018 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario);
- DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 di adozione del "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e s.m.i.;
- DPR n. 394 del 31.08.1999 di emanazione del "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e s.m.i.;
- DPR n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- decreto legislativo n. 368/1999 "(Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE)" e s.m.i.;
- DM n. 224/1999 di adozione del "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" e s.m.i.;
- DM n. 270/2004 di adozione delle "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509." e s.m.i.;
- legge n. 35 del 4 aprile 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e s.m.i.;
- legge n. 221 del 17 dicembre 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese." e s.m.i.;
- DM n. 1320/2021 "Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell'art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152";
- DM 166 del 03/03/2025 Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2025/2026;

- legge n. 33 del 12 aprile 2022, “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”.
- DM 418 del 30/05/2025 recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026;
- Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. n. 180 del 28/02/2025 relativo all’aggiornamento dei limiti massimi dell’ISEE e dell’ISPE;
- Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 181 del 28/02/2025 relativo all’aggiornamento degli importi delle borse di studio per l’a.a. 2025/2026.

E’ ancora in itinere l’approvazione dello schema di DM in attuazione dell’art. 4 c. 3 del D.lgs. 15 maggio 2025, n. 71, recante “Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria in attuazione dell’art. 2, c. 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26”.

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni, si applicano le norme di legge in materia di diritto allo studio universitario ed il Programma triennale degli interventi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) triennio 2024/2027 approvato con DGR n. 786 del 12/06/2025, in conformità alle Linee Guida dell’ARDIS per l’attuazione delle finalità, degli interventi e dei servizi in materia di diritto allo studio universitario (DSU) triennio 2024/2027, proposte dalla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e approvate con DGR n. 667 del 23/05/2025 ai sensi dell’art. 8 della LR n. 21/2014.

Articolo 14 – Fondi destinati alla concessione di borse di studio

1. Concorrono al finanziamento del presente bando:
 - a. Il gettito dalla tassa regionale per il diritto allo studio e della tassa di abilitazione professionale
 - b. Il Fondo integrativo regionale - FIR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 - c. Il Fondo integrativo statale - FIS
 - d. Le risorse aggiuntive nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e Resilienza, Missione 4 Componente 1 Investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’università” – finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU
 - e. Il Fondo sociale europeo + - FSE+
 - f. Eventuali fondi Ardis
2. La fonte di finanziamento di provenienza europea è destinata all’attuazione del Programma Specifico n. 7/25 – Borse di studio universitarie, introdotto dal Documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2025”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 459 del 4 aprile 2025 e si inserisce nel quadro programmatico del PR FSE+ 2021-2027, Priorità: 4 – Giovani.

BORSA DI STUDIO

Scadenza **18 settembre 2025**
ore **13:00** (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST)

Articolo 15 – Termine e modalità di presentazione della domanda

Gli studenti che intendono chiedere la borsa di studio **devono compilare la domanda online e inviarla entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del 18 settembre 2025** seguendo le modalità previste dall'articolo 6 del presente bando.

Articolo 16 – Status degli studenti: in sede, pendolare e fuori sede

Il comune di residenza degli studenti e la distanza dalla sede del corso di studio frequentato concorrono a determinare lo status degli studenti beneficiari, ai fini della quantificazione dell'importo delle borse di studio, secondo le seguenti modalità:

16.1 Studenti comunitari

Per gli studenti comunitari lo status degli studenti in sede, pendolare o fuori sede, ai fini del presente concorso, è definita nell'allegato 1. Per risultare beneficiari della borsa di studio come fuori sede gli studenti devono inoltre rispettare quanto previsto dal successivo **articolo 16.3**.

16.2 Studenti non comunitari

Gli studenti non comunitari possono essere considerati fuori sede **indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia**. Fanno eccezione gli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia oppure gli studenti stranieri che costituiscono in Italia un nucleo familiare autonomo e diverso rispetto a quello di origine: in questi casi si prende in considerazione la residenza in Italia. Gli studenti non comunitari, ad ogni modo, per essere riconosciuti quali studenti fuori sede devono attenersi a quanto previsto dal successivo **articolo 16.3**. **Nel caso non presentino il contratto di locazione e abbiano il nucleo familiare residente all'estero vengono considerati pendolari.**

16.3 Status di fuori sede

Sono definiti "fuori sede" gli studenti residenti nei comuni considerati fuori sede nell'allegato 1 se:

- a. dichiarano online entro la scadenza di prendere alloggio (con contratto di locazione o di ospitalità) nei pressi della sede universitaria (cioè nei comuni considerati in sede in relazione alla sede didattica del corso) per un periodo non inferiore a 10 mesi compreso tra il 1° settembre 2025 e il 30 settembre 2026 e lo mantengono per l'arco temporale minimo.
- b. utilizzano, a titolo oneroso, le strutture residenziali di ARDIS per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Lo status dello studente individuato quale fuori sede viene rideterminato qualora lo stesso iscriva la residenza anagrafica presso un Comune indicato come in sede (allegato 1) rispetto alla sede del corso frequentato; tale previsione non si applica allo studente indipendente e allo studente non comunitario con nucleo familiare residente all'estero.

Agli studenti "indipendenti" come definiti all'art. 4.3.1, viene riconosciuto lo stesso trattamento riservato agli studenti con lo status di fuori sede.

Il limite di 10 mesi è ridotto a 6 mesi per gli studenti laureandi dell'ultimo anno di corso, con la qualifica di regolare, che intendono sostenere l'esame di laurea entro l'ultimo appello previsto per l'a.a. 2024/2025 e per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

La dichiarazione online per il riconoscimento dello status da fuori sede può essere fatta:

- all'**interno della domanda online**, entro il termine di scadenza per i singoli benefici;
- nella sezione online dedicata **"dati del contratto di locazione"**, **entro e non oltre il 21 ottobre 2025 ore 13.00** per risultare fuori sede nella graduatoria definitiva.

Gli studenti che non hanno potuto compilare la parte della domanda online riguardante il contratto di locazione, perché non possedevano tutti i dati richiesti, sono tenuti a dichiarare online nella sezione dedicata "dati del contratto di locazione" l'utilizzo dell'alloggio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, indicando l'indirizzo, il canone di locazione mensile, la durata del contratto, la scadenza e gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Il numero di registrazione del contratto di locazione da inserire online è il numero a 6 cifre che inizia con la dicitura "Serie..." oppure il codice identificativo di 17 caratteri, al cui interno viene riportato anche il numero a 6 cifre.

Non deve essere inserito il numero di protocollo della registrazione del contratto.

La sezione "dati del contratto di locazione" sarà compilabile indicativamente dal 1 settembre 2025.

Si precisa che l'inserimento nella domanda online o nella sezione dedicata **"dati del contratto di locazione"** di un contratto con scadenza antecedente al **21 ottobre 2025** non consente l'inserimento in graduatoria come fuori sede. Ad esempio, lo studente che ha un contratto con scadenza 30 settembre 2025 deve necessariamente inserire i dati del nuovo contratto o di quello rinnovato per l'anno successivo.

Gli studenti che hanno un contratto per l'alloggio con scadenza inferiore a 10 mesi, e che intendono rinnovarlo o stipularne uno nuovo, per confermare lo status di fuori sede devono inviare una email a info.trieste@ardis.fvg.it o info.udine@ardis.fvg.it con i dati dell'avvenuto rinnovo del contratto o del nuovo contratto stipulato che consente loro di raggiungere la durata di 10 mesi di alloggio a titolo oneroso entro il 30 aprile 2026. Nel caso di mancata comunicazione entro il 30 aprile 2026, verrà rideterminato l'importo della borsa di studio da fuori sede a pendolare, salvo i casi di contratti con scadenza successiva alla data indicata.

In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, gli studenti devono darne immediata comunicazione ad ARDIS, con le modalità sopra indicate.

Non devono presentare la dichiarazione relativa all'alloggio a titolo oneroso gli studenti **assegnatari di posto alloggio** presso le strutture messe a disposizione da ARDIS per l'a.a. 2025/2026, che hanno preso regolarmente possesso dell'alloggio.

ATTENZIONE

Se **entro le ore 13.00 del 21 ottobre 2025** non risultano inseriti online tutti i dati del contratto di locazione, comprensivi quelli di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, oppure i contratti di ospitalità presso convitti e collegi universitari pubblici o privati, i richiedenti, anche se residenti in comuni considerati fuori sede, concorrono alla borsa di studio come "pendolari".

Si ricorda che i 10 mesi di alloggio a titolo oneroso devono essere conteggiati nel periodo compreso tra il **1° settembre 2025 e il 30 settembre 2026**.

16.3.1 Contratto a titolo oneroso

Gli studenti per essere considerati fuori sede devono essere in possesso di un **contratto di locazione regolarmente sottoscritto e registrato o di un contratto di ospitalità presso un convitto**, avente ad oggetto un immobile situato in Italia, nei pressi della sede universitaria sede del corso di studio. Il contratto di locazione deve essere intestato o cointestato allo studente o a un componente del nucleo familiare. Per gli studenti domiciliati presso convitti e collegi universitari pubblici o privati è necessaria una certificazione

fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione da poter esibire in caso di controlli da parte di ARDIS. I dati di cui sopra devono essere comunicati entro il termine e con le modalità previste dal precedente art. 16.3. Il contratto di locazione non deve riferirsi ad un immobile di proprietà di un componente del nucleo familiare dello studente richiedente la borsa di studio.

Il canone di locazione mensile dovuto dagli studenti, al netto delle spese per le utenze (ad esempio acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, ...), **non può essere inferiore ad € 150,00.**

16.3.2 Studenti interateneo Trieste - Udine

Gli studenti iscritti ad un corso di studi interateneo tra Trieste e Udine sono tenuti a dichiarare, in sede di domanda online, la **sede didattica prevalente** (presso la quale sosterrà la maggior parte degli esami nel corso dell'anno accademico), a prescindere dalla sede amministrativa, ai fini della determinazione dello status di fuori sede, pendolare o in sede. Al termine dell'anno accademico, l'ARDIS provvederà a verificare la sede di svolgimento degli esami ed eventualmente a rideterminare l'importo del beneficio.

16.3.3 Studenti iscritti al semestre filtro

Gli studenti iscritti al semestre filtro saranno inseriti in graduatoria con una nota sospensiva "semestre filtro" che non consentirà il perfezionamento dell'assegnazione della borsa e la relativa erogazione.

A seguito dell'effettiva iscrizione al secondo semestre ad un corso presso le Università di Trieste e di Udine verrà perfezionata l'assegnazione del beneficio e l'erogazione della prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa indicativamente entro il 30 aprile 2026.

La seconda rata, pari al restante 50% dell'importo della borsa, verrà corrisposta come indicato all'art. 23.1 e, con riferimento agli studenti con disabilità, all'art. 26.3.

Articolo 17 - Importi

L'importo delle borse di studio è stato aggiornato con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 181 del 28/02/2025 e di seguito si riportano gli importi massimi delle borse di studio:

- **€ 7.072,10** per gli studenti **fuori sede** e per gli studenti **indipendenti**;
- **€ 4.132,85** per gli studenti **pendolari**;
- **€ 2.850,26** per gli studenti **in sede**.

Sono inoltre previste le seguenti casistiche:

1. Per gli studenti economicamente più svantaggiati definiti quali studenti con indicatore ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 15%.
2. Per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Tale importo non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli ISEE inferiori o uguale al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della borsa spettante alla studentessa.
3. Il DM 1320/2021 prevede che allo studente iscritto contemporaneamente a più corsi di studio è consentito ottenere e mantenere la borsa di studio, incrementata del 20%, ove sia in possesso e mantenga i requisiti di merito previsti dal presente bando per entrambi i corsi di studio e per l'intera durata dei medesimi. L'incremento del 20% non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.

Gli studenti che sono iscritti contemporaneamente a più corsi di laurea devono darne comunicazione tempestiva ad Ardis via email all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro il 30 marzo 2026 indicando, per ciascun corso di

laurea, l'Ateneo, l'anno di immatricolazione e il merito. ARDIS provvederà ad effettuare i dovuti controlli al fine dell'eventuale incremento del 20% dell'importo della borsa di studio.

Agli studenti laureandi (ulteriore semestre) e agli studenti iscritti al primo anno fuori corso viene corrisposta la borsa di studio di importo dimezzato.

La borsa di studio viene corrisposta integralmente agli studenti il cui ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario indicata al precedente art. 4.3. Qualora l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario riferito allo studente sia superiore ai 2/3 e fino all'importo massimo della soglia ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, l'importo della borsa di studio viene gradualmente ridotto fino alla metà dell'importo massimo della borsa di studio.

Di seguito il riepilogo degli importi delle borse di studio in relazione ai valori ISEE e allo status dello studente:

Livello ISEE	Studente fuori sede	Studente pendolare	Studente in sede
Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento ($\leq \text{€ } 13.974,30$)	€ 8.132,92 (115%)	€ 4.752,78 (115%)	€ 3.277,80 (115%)
Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento ($\text{€ } 13.974,30 < x \leq \text{€ } 18.632,40$)	€ 7.072,10 (100%)	€ 4.132,85 (100%)	€ 2.850,26 (100%)
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento ($> \text{€ } 18.632,40$)	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo € 3.536,05)	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo € 2.066,43)	Gradualmente ridotta sino alla metà (minimo € 1.425,13)

Importo da calcolare con la formula	$\text{Importo } BDS_{MAX} - \frac{\left(ISEE_s - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right) \times (BDS_{MAX} - BDS_{MIN})}{\left(\text{soglia max ISEE} - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right)}$ dove: ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dello studente BDS_{MAX} = importo massimo lordo della borsa di studio BDS_{MIN} = importo minimo lordo della borsa di studio
-------------------------------------	--

L'importo della borsa di studio include la fruizione del servizio alloggio nelle forme di seguito indicate.

Per tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio che siano anche assegnatari del posto alloggio in residenze gestite direttamente da ARDIS, dall'importo della borsa di studio viene trattenuto l'importo forfettario relativo al servizio alloggio per la durata di 10 o 11 mesi (ai fini del calcolo dei mesi di alloggio a titolo oneroso, i mesi di settembre e ottobre vengono conteggiati interamente a prescindere dalla data di assegnazione) secondo la tariffa prevista per la tipologia di alloggio assegnato, definita all'art. 36, a prescindere dalla data di assegnazione, come da seguente tabella:

Alloggio	Tariffa mensile	Importo trattenuto per 10 mesi	Importo trattenuto per 11 mesi
E1, E3, Gozzi, Rizzi, doppie in CampusX, Gemona, Gorizia, Pordenone	€ 200,00	€ 2.000,00	€ 2.200,00
casa Burghart, Ex Ospedale militare, Pro Habitare	€ 240,00	€ 2.400,00	€ 2.640,00

single in CampusX e casa Burghart	€ 290,00	€ 2.900,00	€ 3.190,00
Minialloggio	€ 320,00	€ 3.200,00	€ 3.520,00

Per gli studenti beneficiari di borsa di studio assegnatari di posto alloggio che rinunciano anticipatamente al posto alloggio medesimo, verrà detratto dalla borsa di studio l'importo dovuto per il servizio abitativo in base alla tipologia di alloggio e al periodo di effettiva assegnazione, calcolato secondo le tariffe mensili di cui alla tabella sopra indicata.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dall'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università".

Articolo 18 - Esonero dalle tasse universitarie

Gli studenti che sono risultati idonei o beneficiari per la borsa di studio di cui al presente bando sono **esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2025/2026**.

Per informazioni più dettagliate in merito alle tasse universitarie per la sede di **Udine**, si invita a rivolgersi direttamente all'Università di **Udine**, all'Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati, al seguente contatto: dirittoallostudio@uniud.it

Per informazioni più dettagliate in merito alle tasse universitarie per la sede di **Trieste**, si invita a rivolgersi direttamente all'Università di **Trieste**, all'Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati agli studenti, al seguente contatto: tasse.studenti@amm.units.it

ATTENZIONE

Gli studenti ai quali viene revocata la borsa di studio, che rinunciano alla borsa o che decadano dal beneficio, perdono il diritto all'esonero dalle tasse universitarie e devono pertanto pagare le tasse se dovute.

Articolo 19 - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La domanda di partecipazione al concorso è considerata anche quale formale istanza di esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 37 della LR n. 21 del 14 novembre 2014. Sono pertanto esonerati dalla suddetta tassa gli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio.

ATTENZIONE

Gli studenti ai quali viene revocata la borsa di studio, che rinunciano alla borsa o che decadano dal beneficio, perdono il diritto all'esonero dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario e devono pertanto pagare le tasse dovute.

Gli studenti con disabilità di cui all'art. 5 sono comunque esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Articolo 20 - Riserve di assegnazione

Il numero delle borse di studio che verranno erogate è determinato in base ai proventi derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 37 della LR n. 21 del 14 novembre 2014, ai proventi derivanti dal Fondo di Intervento Integrativo di cui all'art. 18, Capo IV del decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, al Fondo di Intervento Integrativo Regionale ed alla disponibilità di fondi propri del bilancio dell'ARDIS.

Le borse di studio e i contributi di mobilità dell'a.a. 2025/2026 sono finanziati, nell'ambito del PNRR, dall'Unione europea – Next Generation EU. Le borse di studio sono anche finanziate nell'ambito del PR FSE+ Regione Friuli Venezia Giulia 2021-2027, priorità 4 - Giovani.

Le risorse disponibili per le borse di studio sono attribuite seguendo le seguenti riserve di assegnazione:

- 2% agli studenti con disabilità di cui all'art. 5;
- 6% delle borse di studio disponibili agli studenti non comunitari.

Dopo le riserve di cui sopra viene completata l'assegnazione a tutti gli studenti comunitari e non comunitari inseriti nelle graduatorie degli anni successivi al primo.

Di seguito si procede all'esaurimento della graduatoria degli studenti comunitari iscritti al primo anno e successivamente della graduatoria degli studenti non comunitari iscritti al primo anno.

Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a dare completa copertura alle graduatorie, le risorse saranno allocate proporzionalmente al numero degli studenti idonei afferenti a ciascuna sede operativa ARDIS.

Articolo 21 – Studenti iscritti alla Scuola Superiore di Udine o al Collegio Fonda

Gli studenti che alloggiano a titolo gratuito presso le residenze messe a disposizione dalla Scuola Superiore dell'Università degli Studi di Udine e dal Collegio Fonda di Trieste, non possono beneficiare della borsa di studio nella misura prevista per gli studenti considerati fuori sede.

Articolo 22 – Graduatorie

Le graduatorie provvisorie delle borse di studio sono pubblicate indicativamente entro il 31 ottobre 2025, le graduatorie definitive sono pubblicate indicativamente entro il 1 dicembre 2025 sul sito www.ardis.fvg.it

Nelle graduatorie definitive solamente gli studenti che hanno inserito i dati completi del contratto di locazione nella domanda on line entro e non oltre il **21 ottobre 2025** sono inseriti con lo status di fuori sede.

Tutti gli studenti sono inseriti nelle graduatorie pubblicate sul sito con il **codice utente** al posto del nominativo, in conformità con le disposizioni in materia di trasparenza/privacy. Tale codice viene assegnato a ciascuno studente dal software durante la compilazione della domanda online e corrisponde alle **ultime cinque cifre del codice "Domanda"**; il codice rimane reperibile all'interno della propria area riservata in "Sportello studente" o sul file di riepilogo della domanda inviata.

Gli studenti possono verificare l'esito delle graduatorie accedendo ai servizi online all'interno della propria area riservata in "Sportello studente". Lo studente è tenuto a consultare periodicamente la propria area riservata perché le comunicazioni ivi pubblicate hanno assolto alla funzione di notifica a tutti gli effetti di legge.

In base alle modalità previste dall'art. 7 ed 8 delle Norme Generali vengono formulate in ordine decrescente di punteggio distinte graduatorie:

- per gli studenti comunitari iscritti al **primo anno** di tutti i corsi, compresi gli studenti iscritti ai Conservatori e all'Accademia;
- per gli studenti non comunitari iscritti al **primo anno** di tutti i corsi, compresi gli studenti iscritti ai Conservatori e all'Accademia;
- per gli studenti comunitari e non comunitari iscritti ad **anni successivi al primo**, divisi per poli didattici competenti, compresi gli studenti iscritti ai Conservatori e all'Accademia;
- per gli studenti iscritti ai **corsi di specializzazione** ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999;
- per gli studenti iscritti ai **corsi di dottorato** di ricerca che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224.

ATTENZIONE

Nelle **graduatorie provvisorie** gli studenti che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando sono indicati come **idonei**.

Nelle **graduatorie definitive**, in funzione delle risorse disponibili e delle riserve previste dal bando, vengono individuati gli studenti **beneficiari** che ottengono la borsa di studio.

Gli eventuali studenti **idonei non beneficiari** nelle graduatorie definitive sono gli studenti che, pur avendo i requisiti del bando di concorso, **non** ottengono la borsa di studio.

Articolo 23 - Pagamento

La borsa di studio viene erogata **mediante accredito** su un conto corrente nazionale (IBAN IT) o proprio conto estero (CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTO) intestato o cointestato allo studente oppure mediante carta prepagata dotata di IBAN IT intestata o cointestata allo studente.

Gli studenti devono inserire le **coordinate bancarie** al momento della compilazione della domanda online e potranno successivamente integrarle o modificarle attraverso i servizi online di ARDIS. Se in possesso di conto estero, è necessario inserire oltre al codice identificativo del conto, anche il codice BIC/SWIFT, la denominazione dell'istituto bancario e lo Stato dello stesso. I costi e oneri bancari derivanti dall'accredito su conti esteri saranno addebitati interamente allo studente.

ATTENZIONE "Limiti e Plafond delle Carte di Credito e Prepagate"

I limiti delle carte di credito e delle carte prepagate hanno dei plafond di pagamento e dei plafond di prelievo, variabili in funzione delle regole sottoscritte con l'istituto emittente. Pertanto lo studente ha l'obbligo di verificare se il proprio conto corrente o carta prepagata abbia capienza sufficiente a ricevere il pagamento della borsa di studio eventualmente assegnata. Si precisa che il pagamento della borsa di studio non può essere in alcun modo frazionato.

Nella domanda di benefici **deve essere inserito, al più tardi entro il 10 novembre 2025 il codice IBAN intestato o cointestato allo studente**; inserimenti successivi a tale data renderanno impossibile l'accredito della borsa di studio entro l'esercizio finanziario 2025.

Si precisa che la **verifica definitiva** della presenza del requisito di merito e del corretto computo dell'anzianità universitaria avviene prima del pagamento del saldo della borsa di studio.

23.1 Studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico

Dall'a.a. 2025/2026, la quota monetaria della borsa di studio è erogata, nella misura spettante, nei seguenti modi distinti per ciascun percorso accademico:

- 1) Per gli **studenti iscritti al PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA O DIPLOMI DI PRIMO LIVELLO E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO**:
 - **prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa entro il 31 dicembre 2025**, a condizione che l'iscrizione risulti perfezionata entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame avverso la graduatoria provvisoria di borsa di studio;
 - **seconda rata pari al restante 50% dell'importo netto della borsa, corrisposta a partire dal mese di giugno, al raggiungimento di almeno 20 crediti regolarmente registrati** sul sistema Esse3, o nei database dei Conservatori e dell'Accademia (**ovvero almeno 10 crediti per i corsi con esami esclusivamente annuali**) con **data di superamento non successiva al 10 agosto 2026**. Il **raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2026 e del 10/08/2026**.
- 2) Per gli studenti **iscritti al PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE O DIPLOMI DI SECONDO LIVELLO**:
 - **prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa entro il 31 dicembre 2025**, in funzione dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici e del riconoscimento di almeno 150 crediti;
 - **seconda rata pari al restante 50 % dell'importo netto della borsa di studio, corrisposta a partire dal mese di giugno, al raggiungimento di almeno 20 crediti, regolarmente registrati** sul sistema Esse3, o nei database dei Conservatori e dell'Accademia (**ovvero almeno 10 crediti per i corsi con esami esclusivamente annuali**) con **data di superamento non successiva al 10 agosto 2026**. Il **raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2026 e del 10/08/2026**.

Gli studenti che avranno raggiunto il requisito di merito, con registrazione dei crediti necessari, **dopo il 10 agosto ma entro il 30 novembre 2026**, saranno oggetto di controlli d'ufficio con l'Università, i Conservatori e l'Accademia ai fini della conservazione dell'importo percepito **come borsa di studio** (borsa di studio di importo dimezzato)

Il mancato conseguimento dei crediti previsti entro il 30 novembre 2026 comporta la revoca della borsa di studio e degli altri benefici in denaro già erogati (art. 25) e la restituzione di quanto percepito in servizi.

23.2 Studenti iscritti ad anni successivi al primo.

La quota monetaria della borsa di studio è erogata nel modo seguente:

- **prima rata pari al 50%** dell'importo netto della borsa **entro il 31 dicembre 2025**, a condizione che l'iscrizione risulti perfezionata entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame per la borsa di studio e che sia presente l'IBAN;
- **seconda rata pari al saldo** dell'importo netto della borsa di studio **entro il 30 giugno 2026**, dopo verifica d'ufficio della permanenza dei requisiti per gli **studenti iscritti ad anni successivi al primo**.

Se lo studente è **iscritto al primo anno fuori corso** (ulteriore semestre) **ed è assegnatario di posto alloggio**, poiché ha diritto ad un importo di borsa dimezzato, riceve una quota in denaro solo nel caso in cui l'importo della borsa stessa, decurtata del servizio alloggio relativo all'intero periodo di assegnazione, sia superiore a zero. La predetta quota viene erogata in due rate di pari importo.

23.2.1 Studenti laureandi

Ai beneficiari dell'ultimo anno di corso, con la qualifica di regolare, che hanno dichiarato in domanda online che intendono sostenere l'esame generale di laurea entro l'ultimo appello previsto per l'a.a. 2024/2025, **la borsa di studio viene erogata in un'unica soluzione entro giugno 2026, solo dopo la verifica d'ufficio del conseguimento del titolo.**

In caso di conseguimento del titolo di laurea da parte di studenti assegnatari di posto alloggio verrà detratto dalla borsa di studio l'importo dovuto per il servizio abitativo in base alla tipologia di alloggio e al periodo di effettiva assegnazione. In caso di utilizzo inferiore a 6 mesi, la borsa verrà rideterminata attribuendo lo status di pendolare.

Agli studenti che, pur avendo compilato la domanda in qualità di laureandi, **non riescono a conseguire il titolo**, la borsa di studio viene erogata solo in seguito all'iscrizione all'a.a. 2025/2026 (primo anno fuori corso) e purché in possesso dei requisiti di merito previsti all'articolo 4.

Gli studenti che, diversamente da quanto previsto all'art. 3.1.1, presentano domanda in qualità di studente iscritto ad anni successivi per l'ulteriore semestre per l'a.a. 2025/2026, anche se si laureeranno entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2024/2025 e si iscriveranno al primo anno della laurea magistrale per l'a.a. 2025/2026 entro i termini fissati dalle Università e dai Conservatori, otterranno la borsa di studio di importo dimezzato prevista per gli studenti iscritti ad anni successivi per l'ulteriore semestre.

23.3 Studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca

Agli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999, e ai corsi di dottorato di ricerca, che non beneficiano della borsa di studio accademica, la prima rata della borsa di studio viene corrisposta solo a seguito di **conferma dell'avvenuta iscrizione** e la seconda rata viene erogata a **giugno 2026**.

23.4 Sospensione dei pagamenti

Agli studenti inseriti nelle graduatorie definitive con la nota: **"iscrizione universitaria da accertare"** il pagamento della borsa di studio viene effettuato nell'esercizio finanziario 2026 previa verifica dell'avvenuta iscrizione.

Non è possibile effettuare il pagamento della borsa di studio a favore degli studenti per i quali sia stato rilevato un ISEE con annotazioni, difformità, omissioni. La regolarizzazione e la trasmissione dell'ISEE deve avvenire entro il 31 gennaio 2026 pena la decadenza dal beneficio.

La regolarizzazione dei casi sopra esposti avvenuta successivamente al termine di presentazione delle istanze di riesame comporta l'accredito della borsa di studio nell'esercizio finanziario 2026.

Agli studenti debitori nei confronti di ARDIS di importi indebitamente percepiti, è sospeso il pagamento della borsa di studio fino alla completa restituzione del debito. Gli studenti debitori, che stiano provvedendo alla restituzione rateale nel rispetto del piano di rientro preventivamente autorizzato, potranno richiedere la compensazione del debito residuo con la borsa di studio di cui risultino beneficiari nell'a.a. 2025/2026.

La regolarizzazione dei casi sopra esposti comporta l'accredito della borsa di studio nell'esercizio finanziario 2026.

Articolo 24 – Limite di cumulo

Le borse di studio di ARDIS sono cumulabili con altre borse di studio concesse da enti pubblici o privati purché non superiori all'importo di € 1.500,00.

Nel caso in cui lo studente abbia dichiarato nella domanda online di essere beneficiario per l'anno accademico 2025/2026 di altra borsa di studio di importo superiore a € 1.500,00, viene inserito nella relativa graduatoria come non idoneo.

Tale limite non si applica alle borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare l'attività di formazione o ricerca con soggiorni in Italia o all'estero, alle borse di studio dei programmi di mobilità internazionale (ad esempio Erasmus+), ai contributi per la mobilità internazionale erogati da ARDIS, ai premi per tesi di laurea e ai contributi alloggio. Non si applica, inoltre, nei confronti degli studenti con disabilità di cui all'art. 5.

Articolo 25 - Revoca

La borsa di studio è revocata agli studenti, ai quali sia stato erogato il beneficio in denaro o in servizi, qualora incorrano in una delle seguenti casistiche:

- iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi se entro il 30 novembre 2026 non conseguano almeno 20 crediti (ovvero almeno 9 crediti se studenti con disabilità di cui all'art. 5);
- iscritti per la prima volta al primo anno di corsi con esami esclusivamente annuali se entro il 30 novembre 2026 non conseguano almeno 10 crediti;
- vengano a mancare i requisiti di iscrizione, merito, anzianità universitaria, reddito e patrimonio, in seguito a controlli d'ufficio o a segnalazioni pervenute dalle Università o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi;
- qualora abbiano ottenuto il riconoscimento della doppia iscrizione di cui all'articolo 17, punto elenco 3, la borsa di studio e l'eventuale incremento sono revocati nel caso in cui lo studente perda i requisiti di cui al presente bando, con riferimento al corso di studio a cui è ricondotta la richiesta della borsa di studio;
- risultino avere un'anzianità universitaria eccedente il periodo di ammissibilità ai benefici;
- siano in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore, anche se conseguito all'estero;
- si trasferiscano ad altra sede universitaria o rinuncino agli studi per l'a.a. 2025/2026 in data anteriore al 1° luglio 2025 anche nel caso in cui siano stati conseguiti i crediti necessari al mantenimento del beneficio di cui agli artt. 4.2 e 5.2.

25.1 Procedimento di revoca

ARDIS comunica l'avvio del procedimento di revoca della borsa di studio agli studenti che si troveranno in una delle posizioni sopra riportate. Entro 10 giorni dalla comunicazione gli studenti potranno far pervenire

eventuali controdeduzioni all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it o tramite raccomandata A/R all'Amministrazione scrivente. Decorso inutilmente tale termine, ARDIS trasmetterà all'interessato il provvedimento di revoca richiedendo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la restituzione della somma indebitamente percepita.

Lo studente può richiedere la rateizzazione di quanto dovuto secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 bis della LR n. 21/2014.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, ARDIS procede al recupero dei crediti secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall'art. 50 della LR n. 7/2000.

La revoca comporta:

- **recupero delle somme indebitamente percepite con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 in caso di dichiarazioni non veritiere.**
- **il pagamento del costo del servizio alloggio impropriamente fruito.**

Nel caso la revoca della borsa di studio sia stata determinata dalla **mancanza dei requisiti** a seguito dei controlli effettuati da ARDIS e/o segnalazioni pervenute dalle Università o da altre Pubbliche Amministrazioni, il servizio alloggio viene calcolato alla tariffa indicata all'art. 38.3 per il periodo di assegnazione.

Gli studenti del primo anno, assegnatari di posto alloggio, che rinuncino alla borsa di studio per **mancato raggiungimento del requisito di merito** o ai quali la borsa di studio venga revocata per il medesimo motivo, devono corrispondere per il periodo di permanenza in Casa dello Studente le rette previste dall'art. 36.

Agli studenti che si trasferiscano ad altra sede universitaria o rinuncino agli studi per l'a.a. 2025/2026 in data anteriore al 1° luglio 2026, il servizio alloggio viene calcolato alla tariffa indicata all'art. 36 per il periodo di assegnazione.

ATTENZIONE

In caso di revoca della borsa di studio, oltre a rimborsare l'importo già erogato, anche sotto forma di servizio alloggio, gli studenti sono tenuti a rimborsare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e a pagare l'intero importo corrispondente alle tasse ed i contributi universitari, restituendo quanto eventualmente già ricevuto dall'Università o da ARDIS a titolo di rimborso.

Articolo 26 - Studenti con disabilità (ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66%)

26.1 Importo

L'importo delle borse di studio è stato aggiornato con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 181 del 28/02/2025 e di seguito si riportano gli importi massimi delle borse di studio:

- **€ 9.193,73** per gli studenti **fuori sede** e per gli studenti **indipendenti**;
- **€ 5.372,70** per gli studenti **pendolari**;
- **€ 3.705,34** per gli studenti **in sede**.

La borsa di studio viene corrisposta nell'importo massimo sopra indicato agli studenti il cui ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai 2/3 della soglia ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario indicata al precedente punto 5.3. Qualora l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario dello studente sia superiore ai 2/3 e fino all'importo massimo della soglia ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, l'importo della borsa di studio viene gradualmente ridotto fino alla metà dell'importo massimo della borsa di studio.

Importo della borsa di studio da calcolare con la formula	$\text{Importo } BDS_{MAX} - \frac{\left(ISEE_s - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right) \times (BDS_{MAX} - BDS_{MIN})}{\left(\text{soglia max ISEE} - \frac{2}{3} \text{ della soglia max ISEE} \right)}$ dove: ISEE per le prestazioni per il diritto universitario = ISEE per le prestazioni per il diritto universitario dello studente BDSMAX = importo massimo lordo della borsa di studio BDSMIN = importo minimo lordo della borsa di studio
--	--

L'importo della borsa di studio include la fruizione del servizio alloggio nelle forme di seguito indicate.

Per tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio che siano anche assegnatari del posto alloggio in residenze gestite direttamente da ARDIS, l'importo della borsa di studio è ridotto forfettariamente di 10 o 11 mesi secondo la tariffa prevista per la tipologia di alloggio assegnato come indicate all'art. 36, a prescindere dalla data di assegnazione.

26.2 Studenti laureandi

In caso di conseguimento del titolo di laurea da parte di studenti assegnatari di posto alloggio verrà detratto dalla borsa l'importo dovuto per il servizio abitativo in base alla tipologia di alloggio e al periodo di effettiva assegnazione. In caso di utilizzo inferiore a 6 mesi, la borsa verrà rideterminata attribuendo lo status di pendolare.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dall'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 "Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università".

26.3 Pagamento

Dall'a.a. 2025/2026 la quota monetaria della borsa di studio è erogata, nella misura spettante, nei seguenti modi distinti per ciascun percorso accademico:

- 1) Per gli **studenti iscritti al PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA O DIPLOMI DI PRIMO LIVELLO E DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO:**
 - **prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa entro il 31 dicembre 2025**, a condizione che l'iscrizione risulti perfezionata entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame avverso la graduatoria provvisoria di borsa di studio;
 - **seconda rata pari al restante 50% dell'importo netto della borsa, corrisposta a partire dal mese di giugno**, al raggiungimento di **almeno 9 crediti regolarmente registrati** sul sistema Esse3, o nei database dei Conservatori e dell'Accademia con **data di superamento non successiva al 10 agosto 2026. Il raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2026 e del 10/08/2026.**
- 2) Per gli studenti **iscritti al PRIMO ANNO DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE O DIPLOMA DI SECONDO LIVELLO:**
 - **prima rata pari al 50% dell'importo netto della borsa entro il 31 dicembre 2025**, in funzione dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dagli ordinamenti didattici e del riconoscimento di almeno 150 crediti;
 - **seconda rata pari al restante 50 % dell'importo netto della borsa di studio, corrisposta a partire dal mese di giugno**, al raggiungimento di almeno 9 crediti, regolarmente registrati sul sistema Esse3, o nei database dei Conservatori e dell'Accademia con data di superamento non successiva al 10 agosto 2026. **Il raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2026 e del 10/08/2026.**



Gli studenti che avranno raggiunto il requisito di merito, con registrazione dei crediti necessari, **dopo il 10 agosto ma entro il 30 novembre 2026**, saranno oggetto di controlli d'ufficio con l'Università, i Conservatori e l'Accademia ai fini della conservazione dell'importo percepito come **borsa di studio** (borsa di studio di importo dimezzato)

Il mancato conseguimento dei crediti previsti entro il 30 novembre 2026 comporta la revoca della borsa di studio e degli altri benefici in denaro già erogati (art. 25) e la restituzione di quanto percepito.

Agli **studenti iscritti ad anni successivi al primo**, la quota monetaria della borsa di studio è erogata nel modo seguente:

- **prima rata pari al 50%** dell'importo netto della borsa **entro il 31 dicembre 2025**, a condizione che l'iscrizione risulti perfezionata entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame per la borsa di studio;
- **seconda rata pari al saldo** dell'importo netto della borsa di studio **entro il 30 giugno 2026** dopo verifica d'ufficio della permanenza dei requisiti.

Se lo studente è **iscritto al secondo anno fuori corso** (ulteriore semestre) **ed è assegnatario di posto alloggio**, poiché ha diritto ad un importo di borsa di studio dimezzato, riceve una quota in denaro solo nel caso in cui l'importo della borsa stessa, decurtata del servizio alloggio relativo all'intero periodo di assegnazione, sia superiore a zero. La predetta quota viene erogata in due rate di pari importo.

Agli studenti dell'ultimo anno di corso, con la qualifica di regolare, che intendono sostenere l'esame generale di laurea entro l'ultimo appello previsto per l'a.a. 2024/2025, la borsa di studio viene erogata in **un'unica soluzione entro giugno 2026, solo dopo verifica del conseguimento del titolo.**

26.4 Limite di cumulo

Il limite di cumulo della borsa di studio di ARDIS con altre borse di cui all'art. 24, non opera nei confronti degli studenti con disabilità.

26.5 Revoca

Agli studenti con disabilità si applicano le condizioni di revoca di cui all'art. 25.

26.6 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Gli studenti con disabilità sono comunque esonerati dal pagamento della tassa.

Posti alloggio

Scadenza presentazione domande matricole comunitarie e non comunitarie:

27 agosto 2025
ore 13:00 (ora estiva
italiana/GMT+ 2/UTC+2/CEST)

Scadenza presentazione domande anni successivi:

29 luglio 2025
ore 13:00 (ora estiva
italiana/GMT+ 2/UTC+2/CEST)

Articolo 27 - Posti alloggio a concorso

ATTENZIONE

Gli studenti beneficiari del servizio alloggio hanno diritto ad un posto alloggio **assegnato d'ufficio** con valutazione relativa alla migliore organizzazione del servizio alloggio, tenendo conto dei posti disponibili, della sede degli studi dei richiedenti, del principio di non promiscuità di genere, della posizione in graduatoria e, ove possibile, delle preferenze di alloggio indicate dallo studente nella domanda online.

I beneficiari di posto alloggio, comunitari, non comunitari e studenti indipendenti, non possono eleggere residenza presso le case dello studente, pena la decadenza dal beneficio.

Non possono ottenere l'assegnazione di posto alloggio gli studenti di età superiore ai 35 anni alla data di scadenza della domanda del relativo beneficio.

Al fine di garantire la sicurezza degli studenti e la miglior efficienza del servizio alloggio, ARDIS si riserva la possibilità di effettuare trasferimenti d'ufficio nell'ambito della medesima o in altra casa dello studente.

27.1 POSTI ALLOGGIO PER LA SEDE DI TRIESTE

I posti alloggio disponibili **sono pari a 660**, come di seguito ripartiti:

- **611 posti alloggio** presso le Case dello Studente di Trieste
(n. **73** presso l'edificio E1, n. **209** presso l'edificio E3 di cui 30 mini alloggi e n. **99** presso l'edificio di via Gaspare Gozzi, n. **139** presso l'ex Ospedale Militare, n. **91** presso Campus X);
- **44 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Gorizia (Palazzo De Bassa);
- **5 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Pordenone

Nel corso dell'anno accademico l'edificio E3 sarà interessato dai lavori per la realizzazione del cappotto termico che non comporteranno la diminuzione dei posti letto.

Gli alloggi presso la residenza dell'Ex Ospedale Militare saranno assegnati esclusivamente alle matricole, mentre gli alloggi presso la residenza Campus X saranno assegnati prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

27.1.2 Priorità nell'assegnazione

Possono richiedere l'assegnazione di un posto alloggio presso la Casa dello Studente di Via Gaspare Gozzi solamente gli iscritti a:

- Conservatorio G. Tartini;
- Sezione di Studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori;
- Scienze mediche, chirurgiche e della salute;
- Scienze infermieristiche.

27.1.3 Trieste - Case dello Studente (E1, E3)

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **236 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **38 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **8 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

N. 30 dei posti alloggio sopra indicati sono costituiti da mini alloggi, di cui n. 1 attrezzato per studenti con disabilità di cui all'art. 5.

Fra i posti sopraindicati n. 9 posti sono attrezzati per studenti con disabilità di cui all'art. 5: n. 4 posti nell'edificio E1, n. 5 posti nell'edificio E3. Tali posti sono assegnati indipendentemente dal Comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Trieste.

27.1.4 Trieste – Casa dello studente di Via Gaspare Gozzi

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **81 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **15 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **3 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati n. 8 posti sono attrezzati per studenti con disabilità di cui all'art. 5. I posti sono assegnati indipendentemente dal Comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Trieste.

27.1.5 Trieste – Ex Ospedale Militare

- **131 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso
- **8 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati n. 3 posti in stanza doppia sono destinati prioritariamente a studenti con disabilità di cui all'art. 5. Tali posti sono assegnati indipendentemente dal Comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Trieste.

27.1.6 Campus X

I n. 91 posti alloggio presso la residenza Campus x di Trieste saranno assegnati prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

27.1.7 Gorizia

I posti alloggio sono assegnati, al netto delle riserve di cui all'art. 29, come segue:

- **30 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **13 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **1 posto alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati n. 1 posti è attrezzato per studenti disabili di cui all'art. 5. Il posto è assegnato indipendentemente dal Comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Gorizia.

27.1.8 Pordenone

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **3 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **1 posto alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **1 posto alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Qualora i posti non vengano assegnati agli studenti iscritti all'Università di Trieste, gli stessi saranno messi a disposizione degli studenti afferenti la sede operativa di Udine.

27.2 POSTI ALLOGGIO PER LA SEDE DI UDINE

I posti alloggio disponibili **sono pari a 414**, come di seguito ripartiti:

- **89 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Udine, Polo scientifico dei Rizzi;
- **81 posti alloggio** presso Casa Burghart
- **60 posti alloggio** presso la Casa dello Studente Pro Habitare
- **46 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Gorizia (Palazzo De Bassa);
- **72 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Pordenone;
- **66 posti alloggio** presso la Casa dello Studente di Gemona del Friuli

27.2.1 Udine - Polo scientifico dei Rizzi

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **52 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **34 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **3 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

N. 2 dei posti alloggio sopra indicati sono costituiti da mini alloggi.

Fra i posti sopraindicati **n. 7 posti alloggio** sono attrezzati per gli studenti disabili di cui all'art. 5. I posti alloggio sono assegnati indipendentemente dal comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Udine.

27.2.2 Udine – Casa Burghart

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **44 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **33 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **4 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati **n. 2 posti** attrezzati da assegnare prioritariamente a studenti disabili di cui all'art. 5. I posti alloggio sono assegnati indipendentemente dal comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Udine.

27.2.3 Udine – Pro Habitare

I 60 posti alloggio presso la residenza Pro Habitare saranno assegnati prioritariamente agli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

27.2.4 Gorizia

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **31 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **14 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **1 posto alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati **n. 1 posto alloggio** è attrezzato per studenti disabili di cui all'art. 5. Il posto è assegnato indipendentemente dal comune di residenza. In ogni caso vengono esclusi i residenti nel Comune di Gorizia.

27.2.5 Pordenone

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **47 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **23 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **2 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Fra i posti sopraindicati **n. 4 posti alloggio** sono attrezzati per gli studenti disabili di cui all'art. 5. I posti sono assegnati indipendentemente dal comune di residenza. Sono in ogni caso esclusi i residenti nel Comune di Pordenone.

27.2.6 Gemona del Friuli

I posti alloggio sono assegnati come segue:

- **44 posti alloggio** agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo;
- **20 posti alloggio** agli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- **2 posti alloggio** agli studenti non comunitari iscritti al primo anno di corso per la sede di Gemona del Friuli.

Fra i posti sopraindicati **n. 2 posti alloggio** sono attrezzati per gli studenti disabili di cui all'art. 5. I posti sono assegnati indipendentemente dal comune di residenza. Sono in ogni caso esclusi i residenti nel Comune di Gemona del Friuli.

27.2.7 Studenti con disabilità

Ogni sede è dotata di posti alloggio attrezzati per studenti con disabilità. Gli studenti disabili di cui all'art. 5, idonei nelle graduatorie di posto alloggio, saranno assegnatari prioritari delle unità abitative dedicate fino ad esaurimento delle stesse.

Qualora detti posti alloggio non vengano attribuiti, gli stessi saranno assegnati agli studenti in graduatoria.

Articolo 28 – Requisiti specifici

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio stabiliti nelle norme generali, gli studenti che desiderano richiedere l'alloggio presso le Case dello Studente dell'ARDIS **devono risiedere in uno dei comuni considerati fuori sede in relazione alla sede del proprio corso di studi**, secondo quanto stabilito nell'art. 16 del presente bando e nell'allegato 1.

Gli studenti con disabilità di cui all'art. 5 possono comunque fare domanda di posto alloggio, purché non residenti nel comune sede del corso di studio frequentato.

Articolo 29 – Modalità di assegnazione

Saranno riservati:

- n. 2 posti alloggio di cui n. 1 per la sede di Trieste e n. 1 per la sede di Udine, per studenti fuori sede carenti o privi di mezzi, iscritti ai corsi di cui all'art.2, che svolgono attività sportiva di alto livello, come definiti nel protocollo d'intesa tra MIUR, CRUI, CONI, CIP, CUSI e ANDISU n. 68 del 12/12/2016.

Il 30% dei posti non riservati è assegnato a studenti comunitari iscritti al primo anno di tutti i corsi.

Il 3% dei posti non riservati è assegnato a studenti non comunitari iscritti al primo anno di tutti i corsi, garantendo almeno 1 posto alloggio per ciascuna graduatoria. Non più del 20% degli studenti extracomunitari aventi diritto può provenire dallo stesso Paese, salvo esaurimento della graduatoria, garantendo almeno 1 posto alloggio per ciascuna graduatoria.

Tutti i posti alloggio, al netto delle riserve sopra indicate, sono assegnati agli studenti iscritti ad anni successivi.

Oltre ai posti alloggio attrezzati per gli studenti con disabilità, ulteriori posti alloggio sono comunque assegnati prioritariamente agli studenti con disabilità di cui all'art. 5 risultati idonei in graduatoria.

Viene garantita una quota minima di posti alloggio pari al 10% a favore degli studenti non comunitari.

Unica deroga al principio di non promiscuità di genere, è rappresentata da richieste di consanguinei che potranno essere valutate nei mesi successivi all'assegnazione.

Articolo 30 – Date indicative di ammissione per gli studenti con i requisiti di reddito e merito

Residenze	Studenti	Ammissione (data indicativa)
Trieste	Anni successivi	Dal 4 settembre 2025
	Matricole	Dal 2 ottobre 2025
Udine	Anni successivi	Dal 4 settembre 2025
	Matricole	Dal 2 ottobre 2025
Gemona	Anni successivi	Dal 6 ottobre 2025
	Matricole	Dal 6 ottobre 2025
Gorizia	Anni successivi	Dal 4 settembre 2025
	Matricole	Dal 2 ottobre 2025
Pordenone	Anni successivi	Dal 4 settembre 2025
	Matricole	Dal 2 ottobre 2025

Articolo 31 – Graduatorie

Le graduatorie sono predisposte in base a quanto previsto dall'art. 7 delle Norme generali. Le graduatorie provvisorie e definitive sono distinte per ciascuna scadenza.

Gli studenti che sono incorsi in provvedimenti di espulsione saranno inseriti in graduatoria come non idonei.

Tutti gli studenti sono inseriti nella graduatoria pubblicata sul sito www.ardis.fvg.it con il **codice utente** anziché con nome e cognome, per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza/privacy. Tale codice, assegnato a ciascuno studente dal software durante la compilazione della domanda online, è reperibile all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente" o sul file di riepilogo della domanda e corrisponde alle **ultime cinque cifre del codice "Domanda"**.

Accedendo ai servizi online del sito, all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente", gli studenti possono verificare l'esito delle graduatorie; i beneficiari possono inoltre visualizzare anche la residenza universitaria, la stanza di assegnazione e la data di assegnazione.

Tutti gli studenti risultati beneficiari che, a qualsiasi titolo, non possono prendere possesso dell'alloggio assegnato nella data riportata nella propria area riservata denominata "Sportello studente" dovranno inviare all'indirizzo alloggi.trieste@ardis.fvg.it oppure alloggi.udine@ardis.fvg.it in base alla sede di riferimento, oppure secondo altra modalità che sarà pubblicata sul sito ARDIS, il **modulo di ammissione posticipata disponibile sul sito dell'ARDIS, corredato obbligatoriamente dall'attestazione di versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 35, perentoriamente entro il giorno di ammissione previsto dal calendario. I moduli di ammissione posticipata non corredati dell'attestazione di versamento del deposito cauzionale non saranno presi in considerazione.**

Gli studenti che non si presentano per prendere possesso dell'alloggio nei giorni e negli orari stabiliti e che non presentano **l'apposito modulo di ammissione posticipata, entro il giorno di ammissione previsto dal calendario**, sono dichiarati decaduti dal beneficio del posto alloggio.

I posti alloggio rimasti disponibili dopo l'assegnazione ai beneficiari, in caso di rinuncia compilata online all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente" o in caso di decadenza, verranno assegnati agli idonei utilmente collocati nelle relative graduatorie, tramite scorrimento delle stesse, secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito www.ardis.fvg.it.

Il tempestivo scorrimento delle graduatorie è prioritario, pertanto anche qualora a seguito di rinunce o decadenze si liberi un posto che era stato indicato come preferito dallo studente, non sarà possibile effettuare cambi stanza. Al termine degli scorrimenti riguardanti gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, gli eventuali posti non assegnati potranno essere messi a disposizione delle matricole.

ATTENZIONE

Nelle **graduatorie provvisorie** gli studenti che sono in possesso dei requisiti previsti dal bando sono indicati come **idonei**.

Nelle **graduatorie definitive**, in funzione dei posti alloggio effettivamente disponibili, vengono individuati gli studenti **beneficiari** che ottengono il posto alloggio.

Gli eventuali studenti **idonei non beneficiari** nelle graduatorie definitive sono gli studenti che, pur avendo i requisiti del bando di concorso, **non** ottengono il posto alloggio, salvo scorrimenti delle graduatorie.

31.1 Studenti iscritti ad anni successivi

La graduatoria provvisoria dei posti alloggio per gli studenti iscritti ad anni successivi è pubblicata sul sito www.ardis.fvg.it **indicativamente entro il giorno 8 agosto 2025.**

Vengono predisposte per ciascuna sede universitaria, in ordine decrescente di punteggio, le seguenti graduatorie:

- per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutte le aree/poli didattici competenti, compresi gli studenti iscritti al Conservatorio, all'Accademia di Belle Arti (per la sede di Udine) e agli ITS Academy;
- per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo n. 368/1999;
- per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, che non beneficiano della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224;
- per gli studenti con disabilità di cui all'art. 5.

Gli studenti che presentano domanda in qualità di studente iscritto ad anni successivi per l'ulteriore semestre, qualora conseguano il titolo entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2024/2025 e si iscrivano successivamente al primo anno della laurea magistrale per l'a.a. 2025/2026, entro i termini fissati dall'Università e dal Conservatorio, otterranno in ogni caso il posto alloggio solamente fino al conseguimento del titolo triennale.

Per quanto concerne eventuali istanze di riesame si rimanda all'art. 9 del presente bando.

31. 2 Studenti iscritti al primo anno

La graduatoria provvisoria dei posti alloggio per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi è pubblicata sul sito www.ardis.fvg.it **indicativamente entro il 16 settembre 2025.**

Vengono predisposte per ciascuna sede universitaria, in ordine decrescente di punteggio, le seguenti graduatorie:

- per gli studenti comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- per gli studenti non comunitari iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- per gli studenti con disabilità iscritti per la prima volta al primo anno di corso.

Per quanto concerne eventuali istanze di riesame si rimanda all'articolo 9 del presente bando.

Gli studenti che presentano domanda in qualità di matricola magistrale, qualora non conseguano il titolo triennale entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2024/2025, se non hanno i requisiti previsti per l'a.a. 2024/2025 per l'ulteriore semestre, incorrono nella revoca di cui all'art. 37.

Articolo 32 – Ammissioni

Le ammissioni degli studenti beneficiari di posto alloggio si svolgono secondo un calendario che prevede la convocazione scaglionata in più giornate degli assegnatari presso le residenze di assegnazione. In occasione della pubblicazione della graduatoria definitiva del posto alloggio, allo studente viene comunicato nella sezione "Esito graduatorie" all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente" la giornata ed orario in cui deve presentarsi presso la Casa dello Studente di assegnazione. Eventuali variazioni di date, dovute ad esigenze organizzative, sono pubblicate per tempo sul sito www.ardis.fvg.it e all'interno dell'area riservata denominata "Sportello studente" propria dello studente.

Gli studenti **beneficiari in graduatoria** devono presentarsi nella giornata di ammissione indicata all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente" muniti di:

1. **fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento** (accompagnata dal documento in originale). Lo studente **non comunitario dovrà presentarsi munito di passaporto o altro documento d'identità riconosciuto;**
2. **copia fotostatica del permesso di soggiorno e della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo (se scaduto) oppure copia del visto per studio rilasciato dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di residenza (nel caso di primo ingresso in Italia) e della ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, fermo restando in tali casi l'obbligo di presentare comunque la copia fotostatica del documento non appena venga rilasciato dalle autorità competenti; (per gli studenti extracomunitari)**
3. **attestazione di versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 35;**
4. **una fototessera.**

La mancata esibizione dei documenti di cui ai punti 1, 2 e 3 comporta l'impossibilità di accedere all'alloggio.

Al momento dell'ammissione lo studente sottoscrive l'atto di accettazione del posto alloggio e dichiara di aver preso visione dei regolamenti per la fruizione del servizio abitativo e di impegnarsi alla scrupolosa osservanza delle norme in essi contenute.

Lo studente in mobilità outgoing alla data di convocazione dovrà compilare l'apposita sezione presente nel modulo di ammissione posticipata. In tal caso l'alloggio rimarrà riservato fino al termine della mobilità.

ATTENZIONE Si precisa che la mancata presentazione nel giorno dell'assegnazione senza giustificazione entro il medesimo giorno, ovvero la mancata presentazione del modulo di ammissione posticipata entro la data di assegnazione, comporta l'automatica irrevocabile decadenza al beneficio.

La mancata accettazione del posto alloggio assegnato d'ufficio da ARDIS comporta la rinuncia al beneficio stesso per l'anno accademico di riferimento.

Gli studenti assegnatari di posto alloggio per l'a.a. **2025/2026 in caso di assegnazione mediante modulo di ammissione posticipata** devono, salvo comprovati motivi di forza maggiore, presentarsi alla portineria della Casa dello Studente di assegnazione **entro 30 giorni** dalla data di ammissione calendarizzata per sottoscrivere l'atto di accettazione e relativa documentazione del posto alloggio **pena la perdita del diritto al beneficio. In tal caso sarà tenuto al pagamento della retta alloggio per il periodo in cui lo stesso gli è stato riservato e ARDIS potrà trattenere la relativa cauzione a copertura totale o parziale di quanto dovuto.** Le situazioni di impedimento devono essere comunicate prontamente all'indirizzo email: alloggi.trieste@ardis.fvg.it oppure alloggi.udine@ardis.fvg.it in base alla sede ARDIS di riferimento.

Lo studente è assegnatario del posto alloggio per l'a.a. 2025/2026 **dalla data di ammissione stabilita nel presente bando fino al 31 luglio 2026** (l'uscita deve avvenire entro le ore 9.00 del 1 agosto 2026).

Gli studenti provvedono, in proprio, a dotarsi delle stoviglie necessarie all'uso della cucina.

Tutti gli alloggiati delle Case dello Studente sono tenuti alla partecipazione attiva agli incontri periodicamente promossi ed organizzati da ARDIS.

In riferimento alle vigenti normative in materia di sicurezza, ARDIS individuerà tra gli studenti assegnatari di posto alloggio un numero congruo di persone che svolgeranno l'incarico di **Addetto alla Gestione Emergenza**. Gli studenti beneficiari di posto alloggio, con l'assegnazione dello stesso, assumono l'obbligo di frequentare interamente i **corsi di formazione per gli incaricati delle attività di Gestione delle Emergenze in materia di Primo Soccorso e in materia di Prevenzione e Protezione Antincendio Rischio Medio** che si terranno indicativamente nel corso del mese di novembre e che permetteranno di formare le squadre di addetti alla Gestione delle Emergenze. Ai corsi prenderanno parte gli studenti che si proporranno su base volontaria o, nel caso in cui il numero di studenti volontari per ciascun piano non sia sufficiente, ARDIS provvederà d'ufficio alla nomina degli studenti tenuti a partecipare a tali corsi. Tutti gli assegnatari pertanto devono rendersi disponibili a svolgere il suddetto incarico; è cura di ARDIS fornire le informazioni e la formazione necessarie per l'espletamento del mandato, nonché le attrezzature adeguate.

Tutti gli studenti assegnatari di posto alloggio devono partecipare agli incontri informativi che saranno eventualmente organizzati da ARDIS in merito al corretto conferimento dei rifiuti.

La mancata partecipazione agli incontri sopra indicati, senza giustificato motivo, comporterà l'applicazione del richiamo scritto da parte del Direttore Generale.

ATTENZIONE

Gli studenti che hanno presentato domanda di benefici come studenti iscritti al primo anno e che sono risultati assegnatari di posto alloggio presso la Casa dello Studente devono **comunicare immediatamente** all'indirizzo email alloggi.trieste@ardis.fvg.it oppure alloggi.udine@ardis.fvg.it a seconda della sede di riferimento, il mancato superamento di eventuali test di ingresso e **la rinuncia all'alloggio** in caso di mancata iscrizione ad un corso di laurea. In tal caso il modulo da utilizzare è quello previsto dall'art. 33 del presente Bando. Tali studenti sono comunque tenuti al pagamento della retta per il periodo di assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal periodo di utilizzo.

Gli studenti che alla data dell'ammissione siano debitori nei confronti di ARDIS per rette alloggio o importi da restituire, sono sospesi dal beneficio fino alla completa restituzione del debito, fatto salvo il caso in cui stiano provvedendo alla restituzione rateale, nel rispetto del piano di rientro preventivamente autorizzato.

Analogamente non possono ottenere l'assegnazione del posto alloggio gli studenti che non abbiano completamente restituito quanto dovuto per danni arrecati alle case dello studente o per pulizie straordinarie a loro imputate.

Articolo 33 - Rinunce

Gli studenti assegnatari, per rinunciare in modo irrevocabile al posto alloggio devono darne comunicazione ad ARDIS, mediante invio dell'apposito modulo disponibile sul sito www.ardis.fvg.it all'indirizzo:

alloggi.trieste@ardis.fvg.it oppure alloggi.udine@ardis.fvg.it secondo la sede di riferimento, **con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data dalla quale decorrerà la rinuncia.**

La rinuncia diviene effettiva dalla data indicata nel citato modulo e comunque non prima di 15 giorni dalla avvenuta comunicazione.

Resta inteso che fino alla data di efficacia della rinuncia lo studente alloggiato presso le Case dello Studente è tenuto al pagamento delle relative rette, tramite versamento dell'importo dovuto oppure, se borsista, tramite detrazione dalla borsa.

Se la decorrenza della rinuncia è successiva al giorno 15 del mese di riferimento, gli studenti che rinunciano in modo irrevocabile al posto alloggio sono tenuti al pagamento dell'intero importo mensile della retta. Se la data di decorrenza della rinuncia ricade entro il giorno 15 del mese di riferimento, gli studenti sono tenuti al pagamento di metà dell'importo mensile della retta. Si procederà analogamente per il calcolo della trattenuta delle rette dalla borsa di studio.

ATTENZIONE

Esclusivamente per quanto riguarda la rinuncia al posto alloggio, da parte degli studenti iscritti ad anni successivi, per il mese di luglio, la comunicazione della rinuncia, anche in caso di laurea, deve pervenire **entro e non oltre il giorno 15 maggio 2026**. Diversamente sarà applicata la trattenuta alloggio di cui al successivo art. 36 relativa a 11 mesi.

Gli studenti che nel corso dell'anno accademico conseguono il titolo di laurea, completando il loro ciclo di studi, rinunciano agli studi o si trasferiscono presso un'altra sede universitaria, **devono lasciare l'alloggio entro i termini e le modalità previsti dal Regolamento unico per la fruizione del servizio alloggio presso le case dello studente**, comunicando ad ARDIS la data di rinuncia irrevocabile all'alloggio. Tale comunicazione deve avvenire **entro 15 giorni precedenti alla data dalla quale decorrerà la rinuncia**, mediante invio dell'apposito modulo disponibile sul sito www.ardis.fvg.it all'indirizzo alloggi.trieste@ardis.fvg.it oppure alloggi.udine@ardis.fvg.it secondo la sede di riferimento.

Articolo 34 - Chiusura delle Case dello Studente

Durante il periodo natalizio le Case dello Studente Pordenone e Gorizia resteranno chiuse, la Casa di Gemona resterà chiusa nel periodo dal 23 dicembre 2025 al 07 gennaio 2026, fatta salva la possibilità di valutare l'assegnazione presso altra struttura di posti alloggio per gli studenti assegnatari meritevoli, carenti e privi di mezzi residenti fuori regione e impossibilitati a fare rientro nella propria residenza.

Le Case dello Studente chiudono nel mese di agosto, in detto periodo sarà comunque garantita l'ospitalità con le modalità che saranno determinate da ARDIS agli studenti assegnatari meritevoli, carenti e privi di mezzi, **residenti fuori regione** e impossibilitati a fare rientro nella propria residenza, che facciano richiesta motivata di alloggio, nei termini e modalità disciplinate con apposito avviso pubblicato sul sito.

Gli studenti, per il mese di agosto, dovranno provvedere al pagamento della retta prevista per gli studenti con il requisito di sola iscrizione.

La Casa di Gemona resterà chiusa, inoltre, nel periodo dal 3 al 7 aprile 2026.

ARDIS potrà inoltre prevedere ulteriori periodi di chiusura a seguito di motivate e gravi necessità ed in corrispondenza dei periodi di sospensione dell'attività didattica, che saranno tempestivamente comunicate.

Articolo 35 – Cauzione

Per l'anno accademico 2025/2026 l'importo della cauzione per gli studenti assegnatari di posto alloggio, presso le Case dello Studente ARDIS è fisso ed ammonta ad **€ 200,00**.

La mancata esibizione dell'attestazione di versamento del deposito cauzionale comporta l'impossibilità di accedere all'alloggio assegnato. Per le modalità di pagamento si rinvia all'art. 39.

Articolo 36 - Rette alloggio

Le tariffe mensili applicate per le rette alloggio sono le seguenti:

1. Posto letto in camera singola o doppia: € 200,00 (E1, E3, Gozzi, Rizzi, doppie di CampusX, Gemona, Gorizia e Pordenone).
2. Camera singola o doppia dotata di cucina completa e bagno: € 240,00 (casa Burghart, Ex Ospedale militare, Pro Habitare).
3. Camera singola in appartamento da 2 fino a 4 persone, dotata di cucina completa e bagni: € 290,00 (CampusX e casa Burghart).
4. Minialloggi ad uso singolo con cucina completa e bagno: € 320,00.

Gli **studenti assegnatari** del posto alloggio che hanno presentato domanda di borsa di studio **non** devono pagare le rette in attesa della pubblicazione delle graduatorie definitive.

Qualora gli studenti assegnatari di posto alloggio siano beneficiari di borsa di studio, le rette alloggio verranno detratte forfettariamente come indicato all'art. 17.

Gli studenti assegnatari di posto alloggio ma **non beneficiari di borsa di studio** devono corrispondere le rette sopra indicate tenuto conto che qualora l'assegnazione dell'alloggio decorra dal giorno 16 del mese devono versare metà importo della retta mensile.

Per le modalità di pagamento si rinvia all'art. 39.

Gli studenti iscritti al semestre filtro assegnatari di posto alloggio dovranno provvedere al pagamento mensile della tariffa dovuta in funzione dell'alloggio assegnato, come indicato all'art. 36.

Gli studenti che per il secondo semestre procederanno al perfezionamento dell'iscrizione ad un corso avente la medesima sede didattica del semestre filtro avranno diritto a mantenere il posto alloggio fuori sede a fronte del pagamento mensile della tariffa dovuta. In caso di mancata iscrizione incorreranno nella decadenza dal beneficio.

Gli studenti che, pur avendo presentato domanda in qualità di matricole di laurea magistrale, di fatto non si iscrivono al corso di laurea magistrale per l'a.a. 2025/2026, se non in possesso al 10 agosto 2025 del requisito di merito come ulteriore semestre, **decadono dal beneficio di posto alloggio** e devono corrispondere per l'intero periodo della loro permanenza in Casa dello Studente la retta prevista per gli **studenti con il requisito di sola iscrizione** (vedi art. 38.3).

I cambi stanza autorizzati in tipologie di alloggio diverse fra loro comportano l'applicazione, per il mese di trasferimento, della retta dovuta per la tipologia di stanza in cui si pernotta per il periodo più lungo.

Nel caso di revoca della borsa di studio e/o del posto alloggio, ARDIS può eventualmente consentire la permanenza presso le Case dello Studente secondo le modalità previste per gli studenti con il requisito di sola iscrizione, in caso di regolarizzazione del debito pregresso, fatto salvo il caso in cui stiano provvedendo alla restituzione rateizzata.

Articolo 37 - Revoca e decadenza dal posto alloggio

Il beneficio del posto alloggio è revocato agli studenti assegnatari nei casi previsti dal **Regolamento unico per la fruizione del servizio alloggio presso le case dello studente**, consultabile sul sito ARDIS.

La revoca del posto alloggio determinata da **mancanza dei requisiti** previsti dal presente bando comporta la richiesta di pagamento delle rette alla tariffa prevista per gli studenti con il requisito di sola iscrizione per il periodo di assegnazione. Si precisa che la revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 in caso di dichiarazioni non veritiere.

Gli studenti del primo anno, assegnatari di posto alloggio, che rinuncino alla borsa di studio per **mancato raggiungimento del requisito di merito** o ai quali la borsa di studio venga revocata per il medesimo motivo, devono corrispondere per il periodo di assegnazione in Casa dello Studente le rette previste dall'art. 36.

Agli studenti che si trasferiscano ad altra sede universitaria o rinuncino agli studi per l'a.a. 2025/2026 in data anteriore al 1° luglio 2026, il servizio alloggio viene calcolato alla tariffa indicata all'art. 36 per il periodo di assegnazione.

L'assegnatario decade dal beneficio del posto alloggio nei casi previsti dall'art. 11 del presente bando e dal **Regolamento unico per la fruizione del servizio alloggio presso le case dello studente**.

Articolo 38 - Studenti con requisito di sola iscrizione

Qualora, dopo le assegnazioni dei posti alloggio agli studenti risultati idonei nelle relative graduatorie di cui all'art. 31 e dopo l'attivazione delle riserve previste per gli studenti in mobilità internazionale incoming, dovessero risultare posti alloggio ancora disponibili, tali posti verranno messi a disposizione degli studenti in possesso del solo requisito di iscrizione.

Gli avvisi concernenti eventuali posti alloggio disponibili presso le Case dello Studente sono pubblicati sul sito www.ardis.fvg.it con attivazione della relativa domanda online.

Fa eccezione la Casa dello Studente di Gemona del Friuli per cui la domanda online deve essere compilata entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del 10 settembre 2025. Nella sede di Gemona le ammissioni degli assegnatari del posto alloggio si terranno nelle giornate che verranno per tempo pubblicate sul sito e, comunque, indicativamente a partire dal giorno 6 ottobre 2025.

La compilazione della domanda online per la sede di Gemona esprime una semplice manifestazione di interesse, che dovrà essere perfezionata mediante l'invio della scansione della domanda opportunamente bollata (marca da bollo da 16,00) e firmata. La domanda dovrà essere inviata all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro il 15 settembre 2025.

Solamente qualora il numero delle domande sia superiore all'effettiva disponibilità di posti alloggio, verrà redatta una graduatoria unica, per gli anni successivi e per le matricole, i dottorati di ricerca e di specializzazione, in ordine cronologico di presentazione della domanda opportunamente bollata e firmata.

Gli studenti non ancora iscritti al momento della pubblicazione della relativa graduatoria definitiva, saranno inseriti come idonei con riserva "iscrizione da accertare", salvo il caso degli studenti che dichiarino di essere laureandi. L'assegnazione verrà effettuata, nel limite dei posti alloggio disponibili, in ordine cronologico di comunicazione dell'avvenuta iscrizione all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it

ATTENZIONE

Gli studenti risultati non idonei nelle graduatorie per l'assegnazione dei posti alloggio per mancanza dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio **NON vengono inseriti automaticamente nella graduatoria per i posti alloggio per gli studenti con il solo requisito di iscrizione**.

Tali studenti quindi devono compilare la domanda online relativa all'alloggio con requisito di sola iscrizione entro la scadenza prevista per ciascuna Casa dello Studente per le sedi diverse da Gemona, secondo il calendario che sarà successivamente pubblicato sul sito www.ardis.fvg.it.

I posti saranno assegnati prioritariamente agli studenti con disabilità di cui all'art. 5 risultati idonei in graduatoria.

ARDIS potrà attingere dalle suddette graduatorie fino alla data indicata contestualmente alla loro pubblicazione.

Gli studenti che alla data dell'ammissione siano debitori nei confronti di ARDIS per rette alloggio o importi da restituire, sono sospesi dal beneficio fino alla completa restituzione del debito, fatto salvo il caso in cui stiano provvedendo alla restituzione rateale, nel rispetto del piano di rientro preventivamente autorizzato.

Analogamente non possono ottenere l'assegnazione del posto alloggio gli studenti che non abbiano completamente restituito quanto dovuto per danni arrecati alle case dello studente o per pulizie straordinarie a loro imputate.

38.1 Rette alloggio per studenti con il requisito di sola iscrizione

Le rette sono così determinate:

Alloggio	Tariffa mensile
E1, E3, Gozzi, Rizzi, doppie in CampusX, Gemona, Gorizia, Pordenone	€ 240,00
casa Burghart, Ex Ospedale militare, Pro Habitare	€ 290,00
singole in CampusX e casa Burghart	€ 350,00
Minialloggio	€ 400,00

39 - Modalità di pagamento della cauzione e della retta alloggio

I pagamenti vanno effettuati avvalendosi del sistema di pagamento PagoPA.

A seconda della sede ARDIS di riferimento vanno utilizzati i seguenti link per il pagamento:

Sede di Trieste

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedets

Sede di Udine

https://servizi.regione.fvg.it/SERVIZIFVG_Pagamenti/ingresso/ardiss/sedeud

La modalità di pagamento PagoPA può anche essere affiancata, come possibile alternativa, dai pagamenti eseguiti per cassa. Nello specifico, i versamenti in contanti di somme a favore di ARDIS possono essere effettuati presso gli sportelli ubicati sul territorio nazionale di banca Intesa Sanpaolo S.p.A., indicando al personale di sportello il codice di tesoreria di ARDIS (2919) e la causale del versamento.

La retta alloggio va pagata entro il giorno 5 del mese di riferimento, indicando come causale il mese cui la retta si riferisce. Il pagamento effettuato con un **ritardo superiore ai 10 giorni** sarà sanzionato con un richiamo scritto del Direttore Generale.

Fanno eccezione la retta relativa al primo mese dopo l'ammissione, il cui versamento deve avvenire entro 5 giorni dalla data di ingresso.

La cauzione va pagata prima di presentarsi presso la Casa dello Studente di assegnazione e **la mancata esibizione dell'attestazione di versamento comporta l'impossibilità di accedere all'alloggio assegnato.**

**CONTRIBUTO
ALLOGGIO
SOSTITUTIVO**

**Scadenza
21 ottobre 2025
ore 13:00 (ora estiva
italiana/GMT+ 2/UTC+2/CEST)**

Articolo 40 – Contributi a concorso

Agli studenti **inseriti nelle graduatorie definitive di posto alloggio** come idonei non beneficiari, ai quali non venga offerto un posto alloggio presso le case dello studente ARDIS o presso gli ulteriori posti alloggio di cui all'art. 27.2.7, per mancanza di effettiva disponibilità, neanche a seguito dello scorrimento delle relative graduatorie effettuato entro il 16 ottobre 2025, viene attribuito un contributo sostitutivo alloggio a condizione che gli studenti comunichino **entro e non oltre il 21 ottobre 2025**, i dati completi di un contratto di affitto a titolo oneroso, regolarmente registrato, di almeno 10 mesi, nella sede didattica del corso frequentato, presso privati o presso strutture convittuali a titolo oneroso per la medesima durata.

L'importo del contributo sostitutivo ammonta a € 1.600,00 per un contratto di locazione a titolo oneroso di almeno 10 mesi. Il contributo verrà rideterminato in caso di interruzione anticipata del contratto. Per tale motivo lo studente ha l'obbligo di comunicare con la massima tempestività qualsiasi variazione inerente al contratto d'affitto.

Detto contributo non è concesso nel caso di rinuncia volontaria o di mancata accettazione del posto alloggio eventualmente assegnato.

ATTENZIONE: per ottenere il contributo, lo studente idoneo è tenuto ad effettuare entro i termini la comunicazione prevista dall'art. 16.3 ai fini dell'attribuzione della qualifica di "fuori sede".

Articolo 41 - Graduatorie

La graduatoria provvisoria dei contributi alloggio viene pubblicata sul sito www.ardis.fvg.it indicativamente entro il 12 marzo 2026.

Per quanto concerne eventuali istanze di riesame si rimanda all'articolo 9 del presente bando.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata indicativamente entro il 10 aprile 2026 secondo le modalità indicate all'art. 8.

Articolo 42 - Pagamento

Il contributo viene erogato mediante accredito su un conto corrente nazionale (IBAN IT) o proprio conto estero (CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTO) intestato o cointestato allo studente oppure mediante carta prepagata dotata di IBAN IT intestata o cointestata allo studente.

Gli studenti devono inserire le coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda online e potranno successivamente integrarle o modificarle attraverso i servizi online di ARDIS. Se in possesso di conto estero, è necessario inserire oltre al codice identificativo del conto, anche il codice BIC/SWIFT, la denominazione dell'istituto bancario nonché lo Stato dello stesso. I costi e oneri bancari derivanti dall'accredito su conti esteri saranno addebitati interamente allo studente.

Agli **studenti iscritti ad anni successivi** il contributo sostitutivo alloggio viene erogato **entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva**.

Agli studenti, **iscritti al primo anno di tutti i corsi**, il contributo sostitutivo alloggio viene erogato solamente **al raggiungimento di almeno 20 crediti (ovvero almeno 10 crediti per i corsi con esami esclusivamente annuali)** con le seguenti modalità:

- a chi consegue i crediti richiesti **entro il 10 agosto 2026** viene erogato **l'intero importo del contributo**;
- a chi consegue i crediti richiesti dopo il 10 agosto 2026, ma comunque **entro il 30 novembre 2026 l'importo del contributo viene dimezzato e riceve il 50% dell'importo**.

Agli **studenti con disabilità di cui all'art. 5 iscritti al primo anno** di tutti i corsi, il contributo alloggio viene erogato solamente **al raggiungimento di almeno 9 crediti** con le seguenti modalità:

- a chi consegue almeno 9 crediti **entro il 10 agosto 2026** viene erogato **l'intero importo del contributo**;
- a chi consegue 9 crediti dopo il 10 agosto 2026, ma comunque **entro il 30 novembre 2026 l'importo del contributo viene dimezzato e lo studente riceve il 50% dell'importo**.

Il raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2026 e del 10/08/2026.

Gli studenti che avranno raggiunto il requisito di merito, con registrazione dei crediti necessari, dopo il 10 agosto ma entro il 30 novembre 2026, saranno oggetto di controlli d'ufficio con l'Università, i Conservatori e l'Accademia ai fini dell'erogazione del contributo alloggio sostitutivo dimezzato.

Articolo 43 - Revoca

Il contributo già erogato viene revocato:

- qualora vengano a mancare i requisiti di iscrizione, merito, anzianità universitaria, reddito e patrimonio, in seguito a controlli d'ufficio o a segnalazioni pervenute dall'Università o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- agli studenti che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi;
- qualora vengano a mancare i requisiti previsti per il beneficio.

La revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 in caso di dichiarazioni non veritiere.

Agli studenti che si troveranno in taluna delle posizioni sopra riportate, ARDIS comunicherà l'avvio del procedimento di revoca del contributo alloggio. Entro 10 giorni dalla comunicazione gli studenti potranno far pervenire ad ARDIS, all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it o tramite raccomandata A/R da indirizzarsi all'Amministrazione scrivente, eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ARDIS trasmetterà all'interessato il conseguente provvedimento di revoca, richiedendo il pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo studente può eventualmente richiedere la restituzione rateizzata di quanto dovuto secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 bis della LR 21/2014.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, ARDIS procede al recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall'art. 50 della LR 7/2000.

CONTRIBUTO ALLOGGIO PER LE
SEDI DI PORTOGRUARO,
BOLZANO, CONEGLIANO E
VERONA

Scadenza
21 ottobre 2025
ore 13:00 (ora estiva
italiana/GMT+
2/UTC+2/CEST)

Articolo 44 – Termine e modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo alloggio devono pervenire ad ARDIS **entro le ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST) del 21 ottobre 2025**, con le modalità previste dall'art. 6 del presente bando.

Articolo 45 – Contributi a concorso

Per gli studenti iscritti a corsi di studio con sede a Portogruaro, Bolzano, Verona e Conegliano, dove ARDIS non gestisce direttamente una residenza universitaria, ARDIS eroga un contributo sostitutivo alloggio annuo di **€ 1.600,00** per un contratto di locazione a titolo oneroso di almeno 10 mesi. Il contributo verrà rideterminato in caso di interruzione anticipata del contratto. Per tale motivo lo studente ha l'obbligo di comunicare con la massima tempestività qualsiasi variazione inerente al contratto d'affitto.

Vengono messi a concorso **10 contributi** per ciascuna sede di studi.

Articolo 46 – Requisiti specifici

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio stabiliti nelle norme generali, gli studenti che richiedono i contributi alloggio devono necessariamente essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- devono essere iscritti per l'a.a. 2025/2026 a corsi di laurea dell'Università degli Studi di Trieste con **sede a Portogruaro** o a corsi di laurea dell'Università degli Studi di Udine con **sede a Conegliano, Bolzano e Verona**;
- devono essere residenti in uno dei **comuni considerati fuori sede**, in relazione alla sede del proprio corso di studi, secondo quanto stabilito nell'art. 16.3 del presente bando e nell'allegato 1; per le sedi di Bolzano e Verona, gli studenti richiedenti devono essere residenti in uno dei comuni che distano almeno 50 km da tali città;
- devono usufruire di un alloggio a titolo oneroso a fronte di un **contratto di locazione o di ospitalità**, secondo quanto stabilito all'art. 16.3 del presente bando.

Gli studenti devono dichiarare l'effettivo utilizzo dell'alloggio a titolo oneroso **per almeno 10 mesi (conteggiati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 30 settembre 2026)** nei pressi della sede universitaria (**cioè i comuni considerati in sede in relazione alla sede del corso frequentato**), indicando online i dati del contratto di locazione (la durata, la scadenza, il canone e gli estremi di registrazione). Gli studenti che hanno in essere un contratto con scadenza inferiore a quanto stabilito e che intendano rinnovarlo o stipularne uno nuovo, sono comunque considerati idonei al contributo, ma devono necessariamente comunicare ad ARDIS (inviando una email all'indirizzo: info.trieste@ardis.fvg.it o info.udine@ardis.fvg.it) i dati dell'avvenuto rinnovo del contratto o del nuovo contratto stipulato che consenta loro di raggiungere la durata dei 10 mesi di alloggio a titolo oneroso. **Il canone di locazione mensile** dovuto dagli studenti, al netto delle spese per le utenze (ad esempio acqua, energia elettrica, gas, riscaldamento, ...), **non può essere inferiore ad € 150,00**.

Gli studenti che, all'atto della compilazione della domanda online, non abbiano dichiarato di aver preso possesso di alloggio a titolo oneroso, sono tenuti a dichiarare successivamente online nell'apposita sezione "Dati del contratto di locazione", e comunque **entro le ore 13.00 del 21 ottobre 2025**, l'utilizzo dell'alloggio a titolo

oneroso per almeno 10 mesi conteggiati nel periodo compreso dal **1° settembre 2025 e il 30 settembre 2026**, indicando l'indirizzo dell'alloggio, sito nei pressi della sede universitaria, il canone di locazione mensile corrisposto, la durata del contratto, la scadenza e gli estremi di registrazione.

La sezione "dati del contratto di locazione" sarà compilabile indicativamente dal 1 settembre 2025.

Articolo 47 - Graduatorie

La graduatoria provvisoria dei contributi sostitutivi alloggio viene pubblicata sul sito www.ardis.fvg.it indicativamente entro il 27 febbraio 2026.

Tutti gli studenti sono inseriti nella graduatoria pubblicata sul sito con il **codice utente** al posto del nominativo, per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale numero, assegnato a ciascun studente dal software durante la compilazione della domanda online, è reperibile all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente" o sul file PDF di riepilogo della domanda: sono le ultime cinque cifre del codice "Domanda". Accedendo ai servizi online ARDIS, all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente", gli studenti possono verificare l'esito delle graduatorie.

In base alle modalità previste dagli artt. 7 e 8 delle Norme generali, verranno formulate in ordine decrescente di punteggio le seguenti graduatorie, distinte per sede del corso di studi:

- studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Viene data la precedenza agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo.

Per quanto concerne eventuali istanze di riesame si rimanda all'art. 9 del presente bando.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 20 marzo 2026.

Articolo 48 - Pagamento

Il contributo viene erogato mediante accredito su un conto corrente nazionale (IBAN IT) o proprio conto estero (CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTO) intestato o cointestato allo studente oppure mediante carta prepagata dotata di IBAN IT intestata o cointestata allo studente.

Gli studenti devono inserire le coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda online e potranno successivamente integrarle o modificarle attraverso i servizi online di ARDIS. Se in possesso di conto estero, è necessario inserire oltre al codice identificativo del conto, anche il codice BIC/SWIFT, la denominazione dell'istituto bancario nonché lo Stato dello stesso. I costi e oneri bancari derivanti dall'accredito su conti esteri saranno addebitati interamente allo studente.

Agli studenti iscritti ad anni successivi il contributo sostitutivo alloggio viene erogato entro due mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Agli studenti, iscritti al primo anno di tutti i corsi, il contributo sostitutivo alloggio viene erogato solamente al raggiungimento di almeno 20 crediti (ovvero almeno 10 crediti per i corsi con esami esclusivamente annuali) con le seguenti modalità:

- a chi consegue i crediti richiesti **entro il 10 agosto 2026** viene erogato **l'intero importo del contributo;**
- a chi consegue i crediti richiesti dopo il 10 agosto 2026, ma comunque **entro il 30 novembre 2026 l'importo del contributo viene dimezzato e riceve il 50% dell'importo.**

Agli studenti con disabilità di cui all'art. 5 iscritti al primo anno di tutti i corsi, il contributo alloggio viene erogato solamente al raggiungimento di almeno 9 crediti con le seguenti modalità:

- a chi consegue almeno 9 crediti **entro il 10 agosto 2026** viene erogato **l'intero importo del contributo;**
- a chi consegue 9 crediti dopo il 10 agosto 2026, ma comunque **entro il 30 novembre 2026 l'importo del contributo viene dimezzato e lo studente riceve il 50% dell'importo.**

Il raggiungimento dei crediti verrà verificato d'ufficio alla data del 30/04/2026 e del 10/08/2026.

Gli studenti che avranno raggiunto il requisito di merito, con registrazione dei crediti necessari, dopo il 10 agosto ma entro il 30 novembre 2026, saranno oggetto di controlli d'ufficio con l'Università, i Conservatori e l'Accademia ai fini dell'erogazione del contributo alloggio sostitutivo dimezzato.

Articolo 49 - Revoca

Il contributo già erogato viene revocato:

- qualora vengano a mancare i requisiti di iscrizione, merito, anzianità universitaria, reddito e patrimonio, in seguito a controlli d'ufficio o a segnalazioni pervenute dall'Università o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- agli studenti che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi;
- qualora vengano a mancare i requisiti previsti per il beneficio.

La revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 in caso di dichiarazioni non veritiere.

Agli studenti che si troveranno in taluna delle posizioni sopra riportate, ARDIS comunicherà l'avvio del procedimento di revoca del contributo alloggio. Entro 10 giorni dalla comunicazione gli studenti potranno far pervenire ad ARDIS, all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it o tramite raccomandata A/R da indirizzarsi all'Amministrazione scrivente, eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ARDIS trasmetterà all'interessato il conseguente provvedimento di revoca, richiedendo il pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo studente può eventualmente richiedere la restituzione rateizzata di quanto dovuto secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 bis della LR 21/2014.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, ARDIS procede al recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall'art. 50 della LR 7/2000.

CONTRIBUTO PER LA
MOBILITA'
INTERNAZIONALE

Scadenza
7 aprile 2026
ore 13:00 (ora estiva italiana/GMT+
2/UTC+2/CEST)

Articolo 50 – Termine e modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo per la mobilità internazionale può essere compilata **esclusivamente dagli studenti idonei o beneficiari della borsa di studio per l'a.a. 2025/2026 indicativamente dal 4 marzo 2026 entro la scadenza del 7 aprile 2026 ore 13.00 (ora estiva italiana/GMT+2/UTC+2/CEST)**, con le modalità previste dall'art. 6 del presente bando.

Articolo 51 – Contributi a concorso

Il contributo per la mobilità internazionale prevede un incremento dell'importo della borsa di studio pari a **€ 600,00 su base mensile** per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, indipendentemente dal paese di destinazione e può essere concesso **per una sola volta per ciascun corso di istruzione superiore**.

Dall'importo dell'integrazione concessa, è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi delle Università, dei Conservatori e dell'Accademia, dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.

Vengono rimborsate **le spese di viaggio** di andata e ritorno effettuate mediante l'utilizzo di mezzi pubblici sino all'importo di € 100,00 per i paesi europei e sino all'importo di € 500,00 per i paesi extraeuropei, nel caso in cui il relativo rimborso non sia già previsto dall'Università o dal Conservatorio, previo caricamento delle relative pezze giustificative, **entro la scadenza del 31 dicembre 2026**, attraverso la procedura online che verrà attivata dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Successivamente a tale data, le spese di viaggio potranno essere trasmesse esclusivamente tramite invio all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it entro il 30 aprile 2026, pena il mancato riconoscimento del loro rimborso.

Il periodo di permanenza all'estero viene verificato con le Istituzioni di cui sopra e per ogni mese intero di permanenza, convenzionalmente calcolato in 30 giorni, viene erogato il contributo mensile per intero, mentre per periodi inferiori al mese il contributo sarà corrispondente ai giorni di effettiva permanenza all'estero.

Non viene erogato alcun contributo per i **periodi di mobilità effettuati in modalità online dall'Italia** a titolo di programmi di studio o tirocinio promossi dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine, dal Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste, dal Conservatorio di Musica "J. Tomadini" di Udine, dall'Accademia di Belle Arti "G. B. Tiepolo" di Udine.

Il contributo per la mobilità internazionale è corrisposto nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente ridotto anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti.

Articolo 52 – Requisiti specifici

Oltre ad essere in possesso dei requisiti di iscrizione, merito, reddito e patrimonio stabiliti nelle norme generali, gli studenti che desiderano ricevere i contributi per la mobilità internazionale devono:

- **partecipare esclusivamente nell'a.a. 2025/2026 a periodi di studio o tirocinio all'estero** promossi dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli Studi di Udine, dal Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste, dal Conservatorio di Musica "J. Tomadini" di Udine, dall'Accademia di Belle Arti "G. B. Tiepolo" di Udine per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito

di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari (convenzioni bilaterali);

- **essere idonei o beneficiari della borsa di studio** di cui al presente bando nell'a.a. 2025/2026;
- **il periodo di studio o tirocinio in oggetto deve avere un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia.**

Gli studenti richiedenti devono dichiarare nella domanda online di partecipare a periodi di studio e tirocinio all'estero per l'a.a. 2025/2026 di cui all'art. 51, il relativo periodo di permanenza all'estero determinato all'atto dell'assegnazione da parte dell'Università, del Conservatorio o dell'Accademia, devono inoltre dichiarare di non aver ottenuto per il medesimo corso di studio un contributo ARDIS per la mobilità internazionale.

Eventuali comunicazioni riguardanti il prolungamento del periodo di studio all'estero, se pervenute successivamente al termine di presentazione della domanda di contributo, saranno prese in considerazione solo se comunicate entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze di riesame.

Articolo 53 – Graduatorie

La data indicativa di pubblicazione delle graduatorie provvisorie dei contributi di mobilità internazionale sul sito www.ardis.fvg.it è il 18 maggio 2026.

Tutti gli studenti vengono inseriti nella graduatoria pubblicata sul sito con il **codice utente** al posto del nominativo, per gli adempimenti in materia di trasparenza/privacy. Tale codice, assegnato a ciascuno studente dal software durante la compilazione della domanda online, è reperibile all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente", o sul file PDF di riepilogo della domanda ed è corrispondente alle ultime cinque cifre del codice "Domanda".

Accedendo ai servizi online ARDIS, all'interno della propria area riservata denominata "Sportello studente", gli studenti possono verificare l'esito delle graduatorie.

In base alle modalità previste dagli artt. 7 e 8 delle Norme generali, vengono formulate in ordine decrescente di punteggio le seguenti graduatorie, distinte per sede del corso di studi:

- studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corso;
- studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Viene data precedenza agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, in base alle disponibilità di bilancio ARDIS.

In caso di parità di merito, viene data precedenza agli studenti con l'ISEE più basso.

Per quanto concerne eventuali istanze di riesame si rimanda all'art. 9 del presente bando.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata entro il 31 luglio 2026.

Articolo 54 – Pagamento

Il contributo viene erogato mediante accredito su un conto corrente nazionale (IBAN IT) o proprio conto estero (CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTO) intestato o cointestato allo studente oppure mediante carta prepagata dotata di IBAN IT intestata o cointestata allo studente.

Gli studenti devono inserire le coordinate bancarie al momento della compilazione della domanda online e potranno successivamente integrarle o modificarle attraverso i servizi online di ARDIS. Se in possesso di conto estero, è necessario inserire oltre al codice identificativo del conto, anche il codice BIC/SWIFT, la denominazione dell'istituto bancario nonché lo Stato dello stesso. I costi e oneri bancari derivanti dall'accredito su conti esteri saranno addebitati interamente allo studente.

La corresponsione del contributo viene erogata unicamente per i mesi autorizzati e promosse dalle Università, dai Conservatori e dall'Accademia di Belle Arti, dall'Unione Europea, o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari, per un importo pari ad € 600,00 su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dalle Università, dai Conservatori e dall'Accademia di Belle Arti che promuovono il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo del contributo di mobilità è dedotto l'ammontare della borsa eventualmente concessa dalle istituzioni di cui sopra.

Il contributo per la mobilità internazionale viene erogato con queste modalità:

- agli **studenti iscritti ad anni successivi al primo** in due rate:

- il **50% dell'importo entro 60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria definitiva a condizione che il periodo di mobilità sia già iniziato;
- la rimanente parte del contributo, comprensiva del rimborso spese viaggio, **al termine effettivo del periodo di permanenza all'estero**, previa verifica del riconoscimento di crediti relativi al periodo di mobilità.
ARDIS si riserva eventualmente la possibilità di erogare il contributo in un'unica soluzione.
- agli **studenti iscritti al primo anno dei corsi dopo il conseguimento del merito** (20 crediti o 10 crediti per i corsi con esami esclusivamente annuali) **al termine effettivo del periodo di permanenza all'estero**, previa verifica del riconoscimento di crediti relativi al periodo di mobilità:
- **l'intero importo del contributo** a chi consegue i crediti richiesti entro il 10 agosto 2026;
- **l'importo del contributo dimezzato** a chi consegue i crediti richiesti tra il 10 agosto e il 30 novembre 2026;
- agli **studenti con disabilità di cui all'art. 5** al raggiungimento di almeno 9 crediti:
- **l'intero importo del contributo** a chi consegue almeno 9 crediti entro il 10 agosto 2026;
- **l'importo del contributo dimezzato** a chi consegue i crediti richiesti tra il 10 agosto e il 30 novembre 2026.

ARDIS procede con i controlli d'ufficio del merito e dispone i pagamenti con cadenza trimestrale.

Articolo 55 - Revoca

Il contributo già erogato viene revocato:

- qualora vengano a mancare i requisiti di iscrizione, merito, anzianità universitaria, reddito e patrimonio, in seguito a controlli d'ufficio o a segnalazioni pervenute dall'Università o da altre Pubbliche Amministrazioni;
- agli studenti che abbiano dichiarato il falso o abbiano esibito documenti falsi o contenenti dati falsi;
- qualora vengano a mancare i requisiti specifici previsti per il beneficio;
- che rinuncino alla borsa di studio di ARDIS;
- che abbiano già ricevuto da parte di ARDIS un contributo di mobilità internazionale per il medesimo corso di studio.

La revoca comporta il recupero delle somme indebitamente percepite con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 in caso di dichiarazioni non veritiere.

Agli studenti che si troveranno in taluna delle posizioni sopra riportate, ARDIS comunicherà l'avvio del procedimento di revoca del contributo alloggio. Entro 10 giorni dalla comunicazione gli studenti potranno far pervenire ad ARDIS, all'indirizzo ardis@certregione.fvg.it o tramite raccomandata A/R da indirizzarsi all'Amministrazione scrivente, eventuali controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, ARDIS trasmetterà all'interessato il conseguente provvedimento di revoca, richiedendo il pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo studente può eventualmente richiedere la restituzione rateizzata di quanto dovuto secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 bis della LR 21/2014.

Nel caso in cui la restituzione non avvenga nei termini, ARDIS procede al recupero dei crediti mediante iscrizione a ruolo, secondo le modalità definite dalla vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette, come previsto dall'art. 50 della LR 7/2000.

ALLEGATI

Allegato 1 - Status degli studenti in sede, pendolare e fuori sede

I seguenti elenchi determinano lo status degli studenti: in sede, pendolare o fuori sede.

Studenti iscritti a corsi con sede a Trieste

IN SEDE:

Residenti a Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino-Aurisina

PENDOLARI:

Residenti a Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, i seguenti comuni: Capodistria, Erpelle-Cosina, Divaccia, Isola, Pirano, Postumia, San Pietro del Carso, Sezana, Vipacco e le seguenti località: Koseze e Podgrad del Comune di Villa del Nevoso.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Udine

IN SEDE:

Residenti a Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco, Udine.

PENDOLARI:

Residenti a Aiello, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiole, Bicinicco, Buia, Buttrio, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castions di Strada, Cervignano, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Montealbano, Cormons, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Flaibano, Gemona del Friuli, Gonars, Gorizia, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Mereto di Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Nimis, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Premariacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tarcento, Torreano, Torviscosa, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Visco.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Gorizia

IN SEDE:

Residenti a Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e, fuori dai confini nazionali, Nova Gorica.

PENDOLARI:

Residenti a Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Pordenone

IN SEDE:

Residenti a Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.

PENDOLARI:

Residenti a Arba, Arzene, Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di Sant'Urbano, Maniago, Montebelluna, Orsago, Polcenigo, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont, Valvasone, Vivaro.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Gemona del Friuli

IN SEDE:

Residenti a Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, Osoppo, Trasaghis e Venzone.

PENDOLARI:

Residenti a Amaro, Attimis, Cassacco, Cavazzo, Carnico, Chiusaforte, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Faedis, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, Nimis, Ragogna, Reana del Rojale, Resia, Resiutta, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Tarcento, Tavagnacco, Tolmezzo, Treppo Grande, Tricesimo, Udine, Verzegnis.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Portogruaro

IN SEDE:

Residenti a Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle.

PENDOLARI:

Residenti a Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenico, Teor.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Studenti iscritti a corsi con sede a Conegliano

IN SEDE:

Residenti a Codogno, Colle Umberto, Godega di Sant'Urbano, Marenco di Piave, Orsago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Susegana, Tarzo, Vazzola e Vittorio Veneto.

PENDOLARI:

Residenti a Arcade, Caneva, Cimadolmo, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaarine, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pieve di Soligo, Povegliano, Refrontolo, Revine Lago, San Polo di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Spresiano.

Residenti in tutti i comuni considerati fuori sede che non prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti.

FUORI SEDE:

Residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi.

Allegato 2 - Decreto Ministeriale n. 166 del 03/03/2025 Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2025/2026

- Afghanistan
 - Angola
 - Bangladesh
 - Benin
 - Burkina Faso
 - Burundi
 - Cambodia
 - Central African Republic
 - Chad
 - Comoros
 - Democratic People's Republic of Korea
 - Democratic Republic of the Congo
 - Djibouti
 - Eritrea
 - Ethiopia
 - Gambia
 - Guinea
 - Guinea-Bissau
 - Haiti
 - Kiribati
 - Lao People's Democratic Republic
 - Lesotho
 - Liberia
 - Madagascar
 - Malawi
 - Mali
 - Mauritania
 - Mozambique
 - Myanmar
 - Nepal
 - Niger
 - Rwanda
 - Sao Tome and Principe
 - Senegal
 - Sierra Leone
 - Solomon Islands
 - Somalia
 - South Sudan
 - Sudan
 - Syrian Arab Republic
 - Tanzania
 - Timor-Leste
 - Togo
 - Tuvalu
 - Uganda
 - Yemen
 - Zambia
-

Unità organizzativa competente:

Servizio interventi per il diritto allo studio email

info.trieste@ardis.fvg.it

info.udine@ardis.fvg.it

Sito istituzionale: www.ardis.fvg.it

Sono stati individuati:

Responsabile del procedimento:

Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio dott.ssa Raffaella Pengue

Responsabili dell'istruttoria:

titolare di posizione organizzativa Servizi per l'ospitalità dott.ssa Cristiana Cattunar

titolare di posizione organizzativa Benefici universitari Miriam Di Bernardo

Contatti – Sede di Trieste**Sportello Informazioni**

Salita Monte Valerio 3, 34127 Trieste

info.trieste@ardis.fvg.it

Tel: 040 3595205

Orari sportello telefonico:

dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00

Altri contatti utili

Servizio	Telefono
Borsa di studio	
Contributi alloggio	
Contributi per la mobilità internazionale	info.trieste@ardis.fvg.it 040 3595205
Rimborso tassa regionale	
Posti alloggio comprensorio universitario Trieste e Gorizia	alloggi.trieste@ardis.fvg.it 040 3595213/303
Servizio ristorazione ed erogazione tessere mensa	ristorazione.trieste@ardis.fvg.it 040 3595357/207
Assistenza tecnico informatica	assistenza.informatica@ardis.fvg.it

Contatti – Sede di Udine**Sportello Informazioni**

Viale Ungheria 39/b, 33100 Udine

info.udine@ardis.fvg.it

Tel: 0432 245772

Orari sportello telefonico:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 12.00

Altri contatti utili

Servizio		Telefono
Borsa di studio		
Contributi alloggio	info.udine@ardis.fvg.it	0432 245772
Contributi per la mobilità internazionale		
Rimborso tassa regionale		
Posti alloggio Udine	alloggi.udine@ardis.fvg.it	0432245754 0403595314
Posti alloggio Pordenone Gorizia Gemona	alloggi.udine@ardis.fvg.it	0432245754 0403595314
Servizio ristorazione ed erogazione tessere mensa	info.udine@ardis.fvg.it	0432 245717
Assistenza tecnico informatica	assistenza.informatica@ardis.fvg.it	